

# TORNATA DEL 20 GIUGNO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Congedi. = Discussione dello schema di legge per il riparto delle sovrimposte provinciali e comunali — Obbiezioni del deputato Bembo all'articolo 1, che è approvato dopo dichiarazioni del relatore Fossa — approvazione degli articoli — Aggiunta di un articolo transitorio, dei deputati Bembo e Cancellieri, accettato dal commissario regio e dal relatore Fossa, e approvato dopo osservazioni del deputato Martelli-Bolognini. = Presentazione della relazione sul trattato di commercio e navigazione, e convenzione postale coll'Austria. = Discussione dello schema di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche — Considerazioni e proposte di sospensione dei deputati Cuzzetti, Melchiorre, Zuradelli e Minervini — Dichiarazioni del relatore Restelli, e del ministro di grazia e giustizia — Repliche — Il commissario regio ed il relatore combattono la sospensione, la quale è respinta — Incidente d'ordine. = Annunzio d'interpellanza del deputato Del Zio. = Presentazione di documenti dal commissario regio — Proposizioni dei deputati Melchiorre, Salaris e Catucci all'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Pannattoni, Michelini, Maiorana Calatabiano, Fossa, e risposte del relatore e del commissario regio — Approvazione dell'articolo con aggiunta del deputato Picardi, e quindi dell'articolo 2 — Osservazioni del deputato Melchiorre ed emendamento del deputato Catucci all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo con emendamento del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

**CALVINO**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**GRAVINA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

11,631. Il Consiglio comunale di Borgiallo reclama contro l'aumento della tassa prediale stabilito per quel comune.

11,632. Sette cittadini di Lecce, in provincia di Terra d'Otranto, chiedono che, in vista dei lunghi servizi prestati presso l'ufficio della conservazione delle ipoteche, venga loro accordato un qualche assegnamento od almeno un sussidio.

11,633. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Modena trasmette un ricorso della classe degli orefici di detta città, per il quale si domanda l'eliminazione dal progetto di legge relativo al marchio dell'oro e dell'argento, del terzo titolo d'oro a 500.

11,634. Gli impiegati finanziari residenti in Verona rassegnano una petizione conforme a quelle coi n. 11,343, 11,409, 11,474, 11,539 e 11,609, tendente ad ottenere il condono dell'anticipazione di guerra fatta dal Governo austriaco sul loro soldo.

## ATTI DIVERSI

**DI SAN MARTINO.** La petizione 11,631 essendo di molta importanza, siccome quella che si riferisce agli

interessi d'un intero comune, faccio istanza presso la Camera perchè la voglia dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**BERTEA.** A nome del mio amico e collega Ronchetti, momentaneamente trattenuto da altri lavori parlamentari, chieggo che la petizione 11,633 della rappresentanza degli orefici di Modena sia dichiarata urgente ed inviata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per le disposizioni intorno al saggio e marchio delle manifatture d'oro e d'argento.

(È dichiarata urgente e rimessa a quella Commissione.)

L'onorevole Curzio scrive che, costretto per affari propri ad assentarsi per alcuni giorni da Firenze, chiede un congedo di otto giorni.

L'onorevole Giunti scrive che, dovendo per affari urgenti recarsi in Napoli, è costretto a domandare dalla Camera un congedo di giorni 20.

(Questi congedi sono accordati.)

## DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE SOVRIMPOSTE PROVINCIALI E COMUNALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali.

**FOSSA**, relatore. Debbo mettere in avvertenza la Camera e la Presidenza che nell'articolo 1 del progetto

della Commissione è occorso un errore di stampa. Dove è detto *sarà fatto, ecc.* deve mettersi *saranno fatti*.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole commissario regio a dichiarare se accetta che la discussione sia aperta sul controprogetto della Commissione.

**FINALI, commissario regio.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Se ne dà lettura:

« Art. 1. La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866, numero 3032, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente, ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

« Art. 2. Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno luogo dei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

« Art. 3. Resta fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 3034 e 3105. »

**BEMBO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta. L'onorevole Bembo ha facoltà di parlare.

**BEMBO.** Dal tenore della relazione dei commissari, scritta con tanta chiarezza e lucidità dall'onorevole Fossa, risulterebbe che per quest'anno, nel Veneto e nel Mantovano, le sovrimposte dovrebbero caricarsi nella massima parte od in tutto sulla imposta fondiaria. Soppresso il contributo arti e commercio, i comuni e le provincie colpiscono per legge, mediante una sovrimposta, anco la ricchezza mobile; per cui se il Veneto ed il Mantovano perdono una fonte di rendita, possono attingere ad un'altra, che è la sovrimposta sulla ricchezza mobile. Senonchè la Commissione avvisando al ritardo che in quest'anno dovrà ancora verificarsi, nella operazione della formazione dei ruoli della ricchezza mobile, ha proposto, come ho detto prima, che queste sovrimposte dovessero caricare esclusivamente la proprietà fondiaria.

Io non divido quest'opinione, perchè non trovo che sia giusto il gravare tutte le imposte sopra un solo cespite, il quale in questa guisa è una specie di capro emissario di tutti gli altri cespiti. Disse la Commissione che la rendita delle sovrainposte sul contributo arti e commercio è piuttosto esigua. Questo potrebbe essere; ma trovo che forse la sovrimposta sulla ricchezza mobile sarà maggiore, e che quindi non c'è ragione di sacrificare la proprietà fondiaria. Soggiunge anche la Commissione che i comuni e le provincie hanno già a quest'ora provveduto ai bilanci per l'esercizio dell'anno corrente. Anche questo è vero; ma se hanno provveduto ai bilanci, hanno già calcolata la

tassa sul contributo arti e commercio, ovvero qualunque altra tassa (che qui sarebbe la ricchezza mobile) che dovrebbe supplire alla mancanza del contributo arti e commercio.

Cito, per esempio, il comune di Venezia, di cui ho ricevuto il conto preventivo questa mattina. Esso calcola 25,500 lire per contributo tassa arti e commercio. Stando a questa proposta, come è fatta dalla Commissione, queste lire 25,500 dovrebbero caricare esclusivamente la proprietà fondiaria. L'ho detto soltanto in via di esempio.

Per questo, quanto a me, io non posso votare certo che per quest'anno quella parte, la quale dovrebbe caricare la ricchezza mobile, debba essere gettata esclusivamente sulla proprietà fondiaria.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**FOSSA, relatore.** La Commissione quanto alle provincie della Venezia e di Mantova si è trovata in gravissime difficoltà, ed il partito che essa ha adottato fu ravvisato come il più conveniente, od almeno come quello che poteva essere un minor male. Nelle medesime prima del fortunato avvenimento della loro unione alle altre provincie d'Italia, e così nello scorso anno 1866 erano in vigore tre specie d'imposte dirette, cioè la tassa fondiaria, la tassa sulla rendita, il contributo sulle arti e sul commercio.

Non esisteva l'ente provincia come è ora costituita con un bilancio proprio. Eravi invece il fondo territoriale, ossia la sovrimposta così detta del *dominio*. La imposta sulla rendita era esente dalla sovrimposta comunale, ed era invece gravata dalla sovrimposta del *dominio*. Il contributo sulle arti e sul commercio non andava soggetto ad alcuna sovrimposta nè territoriale, nè comunale; ma il comune partecipava nello stesso, ossia tre quarte parti di detto contributo andavano a favore dello Stato, e l'altra quarta parte a favore dei comuni. Era adunque nelle provincie della Venezia e di Mantova diversità nel sistema delle imposte dirette, diversità negli enti amministrativi, diversità nel sistema delle sovrimposte. In tanta disuguaglianza di cose, di fronte alle nuove leggi che, pel 1867, furono promulgate nel Veneto e nel Mantovano, la Commissione non poteva rinvenire, nel sistema di imposte vigente nel 1866 nelle provincie della Venezia e di Mantova, le basi pel riparto degli addizionali che, alle provincie ed ai comuni, occorrono pel 1867.

A lato di tutto ciò stavano altre circostanze di non minore rilievo. Il disegno di legge presentato dal Governo ed il mandato della Commissione erano limitati a provvedere al modo del riparto delle sovrimposte, e non erano diretti ad un oggetto di un ordine diverso e più ampio, quello di creare la facoltà di nuove imposte nei comuni e nelle provincie. La somma cui la partecipazione nel contributo sulle arti e sul commercio gettava ai comuni, non era di molta importanza, essendo di circa dugento mila lire soltanto; di mag-

giore entità era quella che ricavava il fondo territoriale dal sovraccarico alla tassa sulla vendita; tuttavia la maggior parte delle somme, colle quali si sopperiva alle spese comunali, ed a quelle che ora sarebbero provinciali, già gravitavano sulla proprietà stabile.

Nè ciò è tutto: l'imposta fondiaria nelle provincie venete e mantovana venne, a cominciare dal 1867, diminuita di circa sette milioni colla abolizione del noto sovraccarico dei 33 centesimi per cento e colla legge del conguaglio per dette provincie. I ruoli della ricchezza mobile pel corrente anno, anche per quelle provincie non potranno essere in pronto che ad anno quasi finito. Arrogli la disposizione dell'articolo 3 della legge 28 maggio ultimo passato dove è stabilito che la tassa sulla rendita ed il contributo d'arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati; che essi però continueranno ad essere provvisoriamente riscossi finchè non siano formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti colle somme dovute secondo i ruoli sovraccennati.

In questa condizione di cose e i comuni della Venezia e del Mantovano continueranno a percepire anche per l'anno corrente il quarto del contributo sulle arti e sul commercio, e le provincie sovrimporranno alla tassa sulla rendita, come soleva farsi a vantaggio del fondo territoriale; le somme che ne risulteranno a loro favore saranno un tanto di meno di ciò che si dovrebbero sovraccaricare sull'imposta fondiaria; o i comuni e le provincie non vorranno o non potranno approfittare dei suddetti vantaggi, in questo caso tutte le sovrimposte occorrenti andranno per quest'anno a versarsi sull'imposta fondiaria. Ma io ho già detto che questo non sarebbe poi un grave inconveniente, avuto riguardo che anche per l'addietro le sovrimposte comunali gravitavano per la massima parte sulla proprietà fondiaria, e che la tassa fondiaria venne ridotta ed alleggerita in forza delle recenti leggi promulgate nel Veneto e nel Mantovano.

Dippiù, essendo ora per la prima volta introdotta nelle suddette provincie l'imposta sui redditi della ricchezza mobile quale già trovavasi in vigore presso di noi, è forse a desiderarsi, affinchè la sua applicazione incontri minori ostacoli, che la medesima sia, quanto più è possibile, mantenuta entro ristretti limiti nel primo momento del suo primo esperimento. Non è adunque a temersi che ai comuni ed alle provincie siano per mancare i necessari mezzi con cui sopperire alle loro spese; e parmi che l'onorevole Bembo a questo riguardo possa abbandonare le sue preoccupazioni.

Ripeto per l'ultimo, che il progetto di legge ora in discussione ha per oggetto di regolare il riparto delle sovrimposte e non di costituire delle facoltà di sovrimporre. Se il passaggio da una legislazione ad un'altra ha creato, quanto alle sovrimposte nel Veneto

e nel Mantovano, ai comuni ed alle provincie, una situazione eccezionale, se il partito a cui si è attenuta la Commissione incontra delle difficoltà, si provvegga con una legge speciale.

**BEMBO.** Qui non si tratta di recare imbarazzi al Governo nella percezione dell'imposta sulla ricchezza mobile. Si tratta solamente di salvare la proprietà fondiaria da una sovrimposta, la quale per giustizia non dovrebbe ricadere che sulla ricchezza mobile.

Non credo quindi che la Commissione possa avere alcuna difficoltà ad accettare che per quest'anno nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile possa corrispondere alla somma percepita dai comuni negli anni scorsi sul contributo arti e commercio. In questa maniera si salva la proprietà fondiaria, e non si tolgono alle amministrazioni comunali i fondi de' quali abbisognano.

**FINALI, commissario regio.** Nel disegno di legge presentato dal Ministero ed emendato dalla Commissione, non si fa caso di ciò che nel Veneto rendeva la sovrimposta mobiliare a favore dei comuni, perchè era cosa di lieve conto. Credo che non superasse le 200,000 lire sulla totalità dei contribuenti nell'imposta mobiliare. Questa somma ancorchè andasse distribuita sulla totalità dei contribuenti all'imposta fondiaria ed all'imposta sui fabbricati, sarebbe per questi un aggravio che non si può dire sensibile. Ma non c'è per le finanze interesse a che il Governo si opponga all'emendamento proposto dall'onorevole Bembo. Se la Commissione, la quale ha lucidamente esposto le ragioni per le quali converrebbe seguire nel Veneto un altro sistema, non crede dovervisi opporre, per parte del Governo non si farà opposizione a quella proposta.

**BEMBO.** Domando la parola. Per parte mia ringrazio il commissario regio della sua adesione, e spero che la Commissione vorrà pure aderire al mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, intendo che la Camera voglia chiudere la discussione generale.

Se non vi è opposizione, pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

Prego i signori della Commissione a mandarmi la formola dell'articolo addizionale, proposto dall'onorevole Bembo.

**FOSSA, relatore.** Ha domandato la parola l'onorevole Cancellieri.

La Commissione si riserva di emettere il suo voto, dopochè l'onorevole Cancellieri avrà esposto le sue idee.

**BEMBO.** Il mio emendamento non è che una disposizione transitoria per le sole provincie venete e pel Mantovano.

**PRESIDENTE.** Perciò mi pare convenga farne un articolo transitorio.

Do lettura del 2° articolo :

« Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno

luogo dei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865. »

(È approvato.)

« Art. 3. Resta fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 3034 e 3105. »

(È approvato.)

L'onorevole Bembo propone che si aggiunga questo articolo che sarà il 4 :

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** La difficoltà ad accettare puramente e semplicemente l'aggiunta proposta dall'onorevole Bembo proviene da considerazioni sulla portata stessa della legge in discussione. Quell'aggiunta se restasse isolata come fu proposta indurrebbe una contraddizione nei termini della legge medesima. Il provvedimento legislativo in discussione è diretto a regolare il riparto di tutte le sovrimposte ai tributi diretti che, giusta la legge comunale e provinciale, devono essere in egual ragione applicate. Ed a tal fine si è detto che il contingente di ciascuna sovrimposta fosse stabilito in ragione della tassa principale rispettivamente riscossa nell'anno precedente.

Ora, per natura stessa della cosa, nelle provincie venete e di Mantova, cotesto provvedimento non sarebbe attuabile pel 1867 in quanto che il sistema tributario erariale introdotto a contare dal 1° gennaio di quest'anno è ben diverso da quello che vi era in vigore nell'anno antecedente. Perciò, laddove si adottasse senz'altro l'aggiunta proposta dall'onorevole Bembo, sarebbe implicitamente ammesso il concetto della immediata applicazione di questa legge alle provincie venete e mantovana. Opposto come sono a tale concetto, non mancai di annunziare nel seno della Commissione all'onorevole commissario regio, che il progetto di legge dal Governo presentato lasciava una lacuna per ciò che riferivasi alle anzidette provincie, e proposi ai miei colleghi che al silenzio del progetto si fosse provveduto aggiungendo una disposizione speciale per quelle provincie.

Però, attesa l'urgenza di presentare la sua relazione, la Commissione ha voluto approvare la legge così come fu presentata dal Ministero, riservandosi, ove ne sorgesse il bisogno dalla discussione nella Camera, a proporre in proposito i temperamenti opportuni.

Così stando le cose, ho domandato la parola per dichiarare nel mio nome personale e come uno dei membri della Commissione essere ormai opportuno, anzi necessario escludere l'applicazione della legge in esame pel 1867 alle provincie della Venezia e di Mantova. Credo necessario infatti che la presente legge in

quelle provincie non debba avere esecuzione se non a contare dal 1° gennaio 1868, e che frattanto nell'anno corrente il sistema delle sovrimposizioni resti libero dal vincolo del riparto colla sola restrizione che, essendo sostituita alla tassa delle arti e commercio la equipollente tassa sulla ricchezza mobile, sia bene inteso, come propone l'onorevole Bembo, che la sovrimposta sulla ricchezza mobile sia commisurata all'importare della tassa antica delle arti e mestieri.

Dopo le brevi osservazioni che ho avuto l'onore di esporre, prego l'onorevole commissario regio e gli onorevoli colleghi della Commissione a non dissentire sulla convenienza di aggiungere alla legge in esame un articolo che mando al banco della Presidenza, e che riassume il sovraesposto mio concetto.

Per apprezzare meglio la necessità dell'articolo aggiunto, da me proposto, gioverà por mente alla natura della legge in esame che ben si compendia nell'articolo primo già votato, e così concepito :

« La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866 e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente, ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso. »

Ognun vede come necessariamente cotale disposizione sia per l'anno 1867 inapplicabile nel Veneto e nella provincia di Mantova, ove le imposte erariali dell'anno precedente sono del tutto diverse da quelle dell'anno corrente.

Nè si creda superflua l'esplicita dichiarazione d'inapplicabilità che io propongo, imperocchè altrimenti la legge non contenendo alcuna limitazione avrebbe il carattere di provvedimento generale per tutto il regno, e come tale dovendo avere la sua esecuzione nelle ripetute provincie, produrrebbe l'effetto di rendere impossibile la percezione delle sovrimposte appunto per l'impossibilità di farne il riparto.

Allorquando la mia proposta fosse accettata, potrebbe senza inconveniente far seguito alla stessa l'aggiunta dell'onorevole Bembo.

**MARTELLI-BOLGNINI.** Mi rinerisce di dissentire dall'onorevole collega della Commissione, ma sta in fatto come delle disposizioni di questa legge nessuna si potrebbe applicare nel 1867 alle provincie venete e mantovana, se non si accettasse l'ordine del giorno dell'onorevole Bembo. Ed infatti, appunto perchè l'articolo primo ci dice che le sovrimposte alle imposte dirette del 1867 si hanno a distribuire dopo averne fatto il riparto in base alle medesime imposte che sono state in vigore nel 1866, e siccome nel 1866 nelle provincie della Venezia e di Mantova non erano in vigore le leggi sulla ricchezza mobile, ne viene necessariamente

che l'applicazione di cotesto articolo di legge non avrebbe luogo nelle provincie venete stesse, perchè delle imposte che vigevano in quelle provincie non rimaneva che la tassa fondiaria suddivisa nei due rami fabbricati e terreni. Questo porterebbe a che nelle provincie venete e mantovana tutte le sovrimposte provinciali e comunali cadrebbero a dirittura sulla tassa fondiaria terreni e fabbricati.

Ora, dacchè in quelle provincie nel 1866 esisteva un'altra tassa che ha una certa tal quale correlazione con quella che esiste nelle altre provincie sulla ricchezza mobile, mi pare che sia accettabilissimo l'articolo proposto dall'onorevole Bembo. Ciò infatti porterebbe a che quell'aggravio maggiore che ora cadrebbe sul paese per la distribuzione di tutte e singole le sovrimposte comunali e provinciali sulla tassa fondiaria pagata nell'anno precedente sarebbe in parte alleviato, in quanto una porzione verrebbe pure a ricadere su quelle provincie in base alla tassa pagata nell'anno precedente per contributo d'arti e commercio.

Aggiungo di più che in pratica si verrebbe ad ottenere questo vantaggio, che siccome probabilmente nelle provincie venete e mantovana a quest'ora le imposte, od almeno quelle sulle arti e commercio, hanno già avuto un principio di esecuzione, ciò non porterebbe che un semplice conteggio facilissimo ad ottenersi; ed il conguaglio che si vorrebbe nei comuni e nelle provincie di fronte a quella parte di sovrimposte che già fossero pagate, sarebbe con poco danno ottenuto.

Per conseguenza la maggioranza della Commissione m'incarica di dichiarare che accetta l'articolo proposto dall'onorevole Bembo.

Quanto all'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri si potrebbe anche accettarlo; anzi, mi si fa cenno di accettarlo, sebbene per le ragioni anzi svolte sembri anche superfluo.

**BEMBO.** Siccome la mia proposta si limitava soltanto all'anno in corso, ed era unicamente una proposta transitoria, così accetto il subemendamento proposto dall'onorevole Cancellieri.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

**FINALI, commissario regio.** Non avrei alcuna difficoltà ad accettare anche l'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri; ma perchè la proposta fatta dall'onorevole Bembo sia più consentanea ai principii che informano gli altri articoli della legge, credo che debba per necessità essere emendata nella forma, mentre nella sostanza si raggiungerebbe più compiutamente il fine della proposta.

L'onorevole Bembo propone di dire:

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Ora io osservo che nella proposta dell'onorevole

Bembo per misurare la sovrimposta del 1867 si piglia la sovrimposta sul contributo arti e commercio del 1866, mentrechè negli altri articoli della legge, che sono già votati, per misura della sovrimposta del 1867 non si piglia la sovrimposta, ma l'imposta dell'anno precedente.

Siccome poi l'onorevole Bembo parla soltanto di comuni, potrebbe nascere qualche dubbio che il suo provvedimento valga bensì per le sovrimposte comunali, ma non egualmente provvegga per le sovrimposte provinciali.

Quindi, accettando intieramente il concetto da lui esposto, io crederei che l'articolo da lui formulato potesse ridursi così:

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta comunale e provinciale sulla ricchezza mobile sarà ragguagliata alla somma...

**BEMBO.** Domando la parola.

**FINALI, commissario regio** « ... del contributo arti e commercio riscosso nell'anno 1866. »

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bembo.

**BEMBO.** Per me non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole commissario regio; ma debbo fare un'osservazione che, cioè, la provincia nulla percepisce dal contributo arti e commercio. Questo era devoluto allo Stato, ai comuni e per una parte anche alle Camere di commercio. Ecco la ragione per cui non ho potuto comprendere anche la provincia nell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare. Io tengo ferma la mia proposta colla emenda dell'onorevole Cancellieri.

**FINALI, commissario regio.** Non può fare alcun ostacolo ad accettare l'emendamento che io aveva l'onore di proporre l'osservazione che ho inteso farsi, che nel 1866 non vi era alcuna sovrimposta provinciale sul contributo arti e commercio: la sovrimposta provinciale ci sarà pel 1867. Ora, la misura comune, la misura tanto per la sovrimposta comunale che per la sovrimposta provinciale sarà la somma erariale del contributo arti e commercio del 1866. Questo mi sembra più logico, e certamente più completo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**FOSSA, relatore.** La Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Bembo ed anche quello dell'onorevole Cancellieri; quantunque quest'ultimo, in realtà, sembri piuttosto una superfluità, perchè, preso l'articolo 1 come è, indica per se stesso già abbastanza che la disposizione in esso contenuta non può essere applicabile per quest'anno alle provincie venete e mantovana: ad ogni modo, siccome l'emendamento Cancellieri altro non fa che esprimere un concetto che fu ed è della maggioranza della Commissione, così non vi può essere difficoltà ad ammetterlo. Però la Commissione non può egualmente e senza

riserve accettare l'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio.

Abbiamo già detto in principio di questa discussione che nel Veneto e nel Mantovano le imposte erano così regolate, che il fondo territoriale gravitava anche sull'imposta della rendita, ma non colpiva il contributo arti e commercio.

Ora, il fondo territoriale sarebbe precisamente quel certo fondo detto del *dominio* che corrisponderebbe adesso alle sovrimposte provinciali. Ma fatto sta che il contributo arti e commercio non frutta vache al comune.

Se così è, noi non sappiamo come si potrebbe prendere per base delle nuove sovrimposte provinciali il contributo arti e commercio, mentre al fondo territoriale, oggi diremmo alle provincie, il contributo stesso nulla gettava.

Abbiamo anche osservato che quanto percepivano i comuni dal contributo sulle arti e sul commercio non era una vera sovrimposta. Nullameno il commissario regio coll'emendamento da esso proposto farebbe servire di base e di misura per le sovrimposte comunali e provinciali e metterebbe al posto di queste ciò che prima non era destinato che ai bisogni dei comuni.

La Commissione si lusinga che quando il commissario regio voglia a ciò riflettere non insisterà in detto suo emendamento.

**FINALI**, *commissario regio*. Se avessi dubitato che la mia proposta potesse sollevare delle obbiezioni per parte della Commissione, confesso che non l'avrei fatta. Dal momento che la Commissione, contrariamente al mio avviso, crede che tra la mia proposta e quella dell'onorevole Bembo vi sia una sostanziale differenza, io non ho alcuna difficoltà a ritirarla per togliere la materia ad una discussione che potrebbe inopportuna-mente prolungarsi.

**PRESIDENTE**. Do lettura dell'ultimo articolo dell'onorevole Bembo, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri, articolo concordato tra la Commissione ed il Ministero :

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate nelle provincie venete e mantovana a cominciare dal 1° gennaio 1868; e frattanto la sovrimposta sulla ricchezza mobile nelle stesse provincie corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Metto ai voti quest'articolo addizionale, il quale sarà l'articolo 4.

(È approvato.)

(Il deputato Pianell presta giuramento.)

Invito l'onorevole Cappellari a presentare una relazione.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**CAPPELLARI**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione per l'approva-

zione della convenzione postale e del trattato di navigazione e commercio tra l'Italia e l'Austria, sottoscritto in Firenze il 23 aprile prossimo scorso. (V. *Stampato* n° 52, 53, 54 A).

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà inviata alla stampa.

Gli onorevoli Farini, Corte e Nicotera hanno presentato un progetto di legge, che sarà inviato agli uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge relativo alla tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche. Prego l'onorevole commissario regio a dichiararmi se consente che si apra la discussione sul progetto della Commissione, oppure se chiede che si apra sul progetto presentato dal Ministero.

**FINALI**, *commissario regio*. Il Governo consente che si apra la discussione sul progetto della Commissione, salvo a presentare qualche osservazione di pochissima importanza.

**PRESIDENTE**. Ora domando alla Camera se creda di dispensare il presidente di dare lettura del progetto di legge, il quale d'altronde è stato distribuito ai singoli deputati. (*Sì! sì!*)

È aperta la discussione generale.

**CUZZETTI**. Sebbene dalla cortesia di taluni dei commissari, e specialmente del relatore, io abbia avuto alcuni schiarimenti relativamente a questa legge, nondimeno io avrei qualche difficoltà, e mi parrebbe poco opportuno che si passasse immediatamente alla discussione della medesima. Questa legge contiene evidentemente due parti principali e diverse, che, a mio avviso, si potrebbero qualificare: l'una giuridica, l'altra strettamente finanziaria.

Nella parte giuridica la legge si occupa delle attribuzioni dei conservatori delle ipoteche, della loro responsabilità nel ricevere o respingere gli atti, e nelle questioni o conflitti che possono insorgere in confronto dei privati.

Nella parte finanziaria essa si occupa di fissare gli emolumenti e gli aggi, modificando la tassa stabilita in seguito della legge del 1862, lorchè il ministro delle finanze è venuto il primo a presentare un sistema nuovo di retribuzioni nelle materie ipotecarie.

Visto però che tanto quella prima legge del 1862, quanto i decreti successivi che vi introducevano modificazioni e vi prestavano esecuzione, erano stati emanati esclusivamente da parte del Ministero delle finanze; negli uffici della Camera, e specialmente in quello a cui io ho avuto l'onore di appartenere, si è esternato il desiderio che almeno il progetto di questa ultima legge venisse sottoposto alle considerazioni an-

che del ministro di grazia e giustizia per le sue osservazioni e per il nesso che si riscontrava troppo stretto col diritto privato, e dopo la promulgazione del nuovo Codice civile, nel quale si trovano stanziato le diverse disposizioni in materia ipotecaria e riguardo ai conservatori.

Ora, nell'odierna relazione io non veggio accennato che sia stato in nessun modo sentito il ministro di grazia e giustizia intorno alle modificazioni introdotte in questa legge, ad onta che in essa venga dichiarato che i conservatori saranno anche alla dipendenza del ministro di grazia e giustizia.

Soltanto debbo ritenere che sia stata concertata la parte finanziaria col ministro delle finanze, in quanto che la legge è stata portata in discussione coll'assistenza del ministro delle finanze.

Anche a questo riguardo però nel seno dell'ufficio si era osservato che diventava troppo essenziale di richiamare dal ministro delle finanze un prospetto statistico che facesse conoscere quali erano i proventi e quali le spese e gli oneri dei diversi uffici ipotecari, perchè soltanto coll'esame di questo prospetto si poteva con maturità di cognizione da ciascun deputato far ragione sulla variazione degli emolumenti e per distribuirli equamente nell'interesse non solo dei contribuenti, ma anche dei singoli conservatori delle ipoteche, e nello scopo di equiparare possibilmente la condizione di tutti e renderla abbastanza tollerabile, secondo che il ministro medesimo aveva dichiarato che era stato suo intendimento nel proporre le nuove leggi ipotecarie.

Io per me ho motivo di dubitare che il Ministero e la Commissione non abbiano risecato quanto è possibile ancora sui proventi dei più importanti conservatori; ma torno a dire che non si può giudicare di questo, nè si può formare un criterio di queste proporzioni, se prima non si ha sott'occhio un prospetto statistico, il quale è poi reclamato anche dalla circostanza che, fino dal 1862, quando il ministro delle finanze ci proponeva il nuovo metodo ad aggio, diceva che l'esperienza gli avrebbe fatto conoscere in seguito fino dove questo metodo ad aggio tornava opportuno nelle viste della finanza, ad onta delle eccezioni che erano state elevate contro il nuovo sistema di retribuzione ad aggio.

Ma anche oggi la legge è stata presentata senza queste tabelle e senza le indicazioni statistiche che io credo debbano essere la base del nostro criterio nella discussione.

Riassumendomi pertanto, e dappoichè trovasi presente il signor guardasigilli, lo pregherei a dichiarare quali informazioni egli abbia preso in proposito di questa legge, e quale responsabilità intenda di assumere riguardo alle diverse disposizioni che s'attengono al Codice civile, e riguardo alle conseguenze che possono derivare dal modo con cui in questa legge si pro-

pone che siano definiti i conflitti che insorgessero fra i conservatori ed i contribuenti. Se l'onorevole ministro non avesse assunte le necessarie informazioni, visto che mancano anche le tabelle, le quali debbono essere il fondamento della legge nella parte finanziaria, ritengo che sarebbe conveniente di rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra giornata anche vicina, secondo che la Camera crederà di dover fissare.

Questa dilazione non arrecherà alcun pregiudizio agli intenti nostri, nemmeno nella parte finanziaria, e per l'attuazione delle nuove tasse, in quanto che la Commissione medesima nell'articolo ultimo di questa proposta di legge stabilisce che debba avere soltanto attività nel 1868.

Abbiamo dunque un margine per potere più adeguatamente prendere in considerazione la legge, e per valutare la portata delle variazioni, che la Commissione v'ha introdotte, anche di fronte al progetto presentato dal ministro delle finanze. Io conosco bene che nella Commissione trovansi esperti legali, magistrati illuminati, i quali potevano ad ogni modo provvedere nella parte giuridica senza aver bisogno d'interpellare, nè di sentire il voto del guardasigilli; ma nonostante stimo che fosse nel decoro ed anche nella responsabilità del ministro di non passare alla discussione della legge, se prima egli medesimo non ne avesse avuta la cognizione, e dichiarata la sua adesione. Quindi io pregherei il signor presidente che voglia interpellare la Commissione e il guardasigilli, se per avventura trovino conveniente che rimandiamo la discussione di questa legge ad un tempo più innanzi, per richiamare specialmente dal ministro delle finanze le tabelle statistiche degli uffici ipotecari, relative al decorso triennio di esperimento del nuovo sistema.

In seguito alle quali dichiarazioni pregherò il signor presidente di accordarmi di nuovo la parola per le mie proposte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha domandato la parola su questo medesimo argomento?

**MELCHIORRE.** Precisamente. Io, quando ho chiesto la parola non aveva ben compreso l'argomento su cui rivolgeva la sua attenzione l'onorevole Cuzzetti. Ma siccome molte idee da lui svolte sono quelle che nella mia mente si sono presentate questa mattina nel leggere il nuovo schema di legge, del quale ci occupiamo, così io riassumendo, se mai avessi ben compreso le idee sviluppate dall'onorevole Cuzzetti, sosterrò specialmente la questione pregiudiziale. Mi si potrebbe obiettare che questa pregiudiziale o sospensiva, come si vuole chiamare, è stata guardata esclusivamente dalla Commissione e forma il principale oggetto delle sue osservazioni.

Ed io credo che, se la Commissione volesse attendere alle ragioni, dalle quali si è argomentato che non

bisognava ammettere la pregiudiziale, vedrebbe che le stesse ragioni evidentemente menano alla conseguenza della pregiudiziale sospensiva di cui ha discusso finora l'onorevole Cuzzetti.

In effetto, io osservo che il progetto di legge presentato dal Governo aveva, per unico argomento, l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche; il che mi fa supporre che il Governo, volendo unificare le tariffe dei conservatori delle ipoteche, mirava esclusivamente a fare un'operazione di finanza, e, attese le non contrastate nostre strettezze erariali, quest'argomento pareva dovesse essere con favore accolto dalla Camera; ma il lavoro della Commissione non si è limitato all'argomento finanziario che avrebbe dovuto formare l'obbietto speciale delle sue cure e della dottrina del relatore di essa, ma si è spaziata in un campo vastissimo, imperocchè dopo aver parlato delle tariffe è venuta a fare una nuova organizzazione della conservazione delle ipoteche formulando molte e diverse disposizioni sulle tasse ipotecarie. E infine è venuta a parlare della malleatoria data dai conservatori nell'interesse del pubblico e dei metodi per lo svincolo di essa. Oltre a ciò ha risolto ancora un altro problema gravissimo di cui dubito che gli studi fatti sinora siano sufficienti per giudicare che la risoluzione data sia giusta e conveniente.

Nel 1° articolo di questo progetto di legge si trova consegnato un principio che risolve questa grave questione, della quale intendo parlare, ossia, se i conservatori sieno da stipendiarsi insieme a tutti coloro che sieno necessari all'espletamento de' lavori e delle formalità prescritte dalle leggi sulla materia in ciascun ufficio ipotecario, o pure retribuirsì ad aggio, salvo ad essi il diritto di giovare dell'opera degli scrivani che reputassero occorrere ai bisogni del servizio.

Incomincia l'articolo 1°: « I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi. » Ma chi mai ha dubitato che i conservatori delle ipoteche non fossero funzionari governativi per modo che ci abbisognasse una testuale disposizione di legge per ricordare una cosa che tutti conoscevano?

Segue l'articolo: « Gli altri impiegati ed amanuensi occorrenti pel servizio degli uffizi ipotecari, non sono funzionari governativi. »

Questa è una superfluità, imperocchè non era in questione, non erasi fatto esame dal Governo dei funzionari, i quali potessero e dovessero prestare servizio negli uffizi ipotecari.

« Essi sono nominati e rimossi dai conservatori. »

E allora perchè dire che questi non sono funzionari governativi quando la loro nomina e rimozione dipende esclusivamente dalla volontà e dall'arbitrio dei conservatori?

Dice in fine l'articolo che i conservatori devono partecipare la nomina o la loro rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Ma a che questa notizia ai due Ministeri, se questi sono diurnisti che dipendono dai conservatori, e che egli chiamano e licenziano quando vogliono e credono?

Ha risolto pure la questione che le conservatorie delle ipoteche non debbono costituire ufficio governativo in quanto agl'impiegati che vi prestano lavoro; ed io domando alla Commissione: per risolvere questa grave questione definitivamente si sono fatti studi gravissimi per vedere se gl'incassi di tutte le conservatorie delle ipoteche menassero alla conseguenza che sia più utile agl'interessi del tesoro che questi impiegati sieno nominati e rimossi dai conservatori delle ipoteche, anzichè essi sieno impiegati governativi con stipendio a carico del tesoro che in questa ipotesi incasserebbe tutti gli emolumenti ed aggi indicati nella tariffa annessa al presente schema di legge?

Io credo che noi ci spaventeremmo all'idea di dover crescere il numero degl'impiegati. Ma perchè? Perchè temiamo che le nostre impoverite finanze non sieno caricate di nuovi aggravii. Ma se questi aggravii non si verificassero, non sarebbe utile al servizio dello Stato che questi diurnisti e scrivani anzichè essere nominati e licenziati a volontà del conservatore fossero impiegati come ogni altro impiegato dello Stato?

Ecco adunque la necessità di fare tutti questi nuovi studi, studi che possono fornire dati sicuri a risolvere definitivamente questo arduo problema che interessa una numerosa classe di amanuensi, che conducono ora una vita molto oscura in tutti gli uffici ipotecari del regno.

Vi è poi un'altra considerazione la quale dovrebbe decidere la Camera ad accettare la proposta pregiudiziale o sospensiva, come voglia chiamarsi, ed è piuttosto che fare una legge di unificazione senza comprendervi le provincie venete e mantovana, pare più logico ed opportuno aspettare il momento di unificare questo servizio governativo in tutte le provincie italiane.

E nel vero, quando saremo nel caso di adottare questo progetto di legge per le provincie di Venezia e Mantova, dovremo formare un'altra legge e ripetere una nuova discussione?

Dunque, allo scopo di schivare siffatti inconvenienti, attendiamo il momento opportuno in cui questa unificazione possa abbracciare tutte le provincie d'Italia. Faremo allora una discussione amplissima, e credo che così operando noi serviremo effettivamente il nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zuradelli.

**ZURADELLI.** Mi associo all'opinione degli onorevoli Cuzzetti e Melchiorre onde fare alcune osservazioni di massima su questa legge, le quali osservazioni, a mio credere, possono indurre la persuasione della necessità di sospenderne la trattazione.



Sembra che da questa legge si possa inferire che una istituzione eminentemente giudiziaria si voglia ridurre ad una istituzione quasi puramente finanziaria.

Il sistema che verrebbe stabilito da questa legge per tutto il regno, mi pare affatto indecoroso (è indecoroso che un pubblico magistrato si metta forse da sé solo a servire il pubblico nel modo non il più decente, a fare talvolta da conservatore e da usciere); d'altra parte mi pare che possa essere un eccitamento all'immoralità, in molti casi, l'aver il conservatore delle ipoteche un interesse diretto negli emolumenti che deve percepire, ed anche perchè questo sistema farà sì che i conservatori delle ipoteche cercheranno di concentrare in sé i maggiori possibili profitti, e ben poca parte ne daranno ai subalterni, i quali (secondo la legge proposta) non si debbono ritenere impiegati governativi.

Si dice: risponderà pei subalterni il conservatore. Io noto che la responsabilità del conservatore sarà sempre limitatissima in confronto dei gravissimi danni che possono derivare al pubblico dal cattivo esercizio delle funzioni degli addetti agli uffici ipotecari. Oltracciò mi sembra che il sistema proposto (degli aggi) sia ingiusto, poichè attribuirebbe proventi in misura enormemente diversa ai conservatori dei vari uffici.

Taluno potrebbe opporre: il conservatore delle ipoteche di Portoferraio, per esempio, che ha giurisdizione sopra 25,000 abitanti, deve avere un'attitudine maggiore e più estese cognizioni legali che non il conservatore, supponiamo, di Palermo o di Milano.

Io lo nego; qui non si tratterebbe che di proventi minori o maggiori, ma le attitudini e le cognizioni si richiederebbero egualmente tanto in una conservatoria di 25,000 abitanti, come in altra che ne abbia 200,000, 500,000, ecc.

Teugo pure per fermo che questo sistema debba essere dannoso non solo ai privati, ma eziandio al Governo, poichè se vale ad eccitare all'immoralità, ciò ricade sempre a danno del Governo; e se nasce nella popolazione il sospetto di abusi nel percepimento delle tasse, le somme che sarebbero esatte per gli atti da registrarsi agli uffici ipotecari, diventeranno certo minori; e tanto più se il pubblico sarà anche persuaso della poca sicurezza per la conservazione dei documenti che vengono ad essere affidati ad un'impresa privata. (Il conservatore nomina di sua autorità i subalterni, e sceglie i locali del suo ufficio.)

Vorrei pertanto che si guardasse meglio al principio di questa legge, e si prendesse in considerazione la lunga pratica del sistema opposto della Lombardia e della Venezia, dove i conservatori delle ipoteche furono costantemente stipendiati, e per intiero, dal Governo; e dove severi regolamenti vegliano alla regolarità dell'andamento degli uffici ipotecari.

La esattezza dei regolamenti e la severità delle pene possono benissimo bastare a prevenire gli abusi.

Mi si dirà: in una parte del regno è già introdotto il sistema degli aggi; quindi bisogna venire ad uniformità per tutte le provincie. Ma la uniformità si può ottenere tanto introducendo il sistema nuovo dove non è introdotto, quanto introducendo il vecchio dove adesso è il nuovo.

Queste, come io diceva, sono le osservazioni che, a mio parere, possono condurre a sospendere la discussione della legge proposita, e ciò onde meglio maturarne i principii fondamentali. Vuolsi pure ricordare che è già ammesso il bisogno di mutare le circoscrizioni territoriali degli uffici ipotecari, nel che dovrebbero avere riguardo, non solo al numero degli abitanti (come notò la Commissione), ma anco almeno al riparto della proprietà fondiaria nei diversi territori.

**PRESIDENTE.** Come ha inteso la Camera, gli onorevoli Cuzzetti, Melchiorre e Zuradelli proporrebbero la sospensione di questo progetto di legge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**BESTELLI, relatore.** Non sarà certamente il relatore della Commissione che si opponga a differire la discussione quando la Camera creda di non essere abbastanza illuminata sull'argomento che forma il tema di questo progetto di legge.

Finora le osservazioni più direttamente attinenti al merito di questo progetto di legge furono fatte dagli onorevoli Melchiorre e Zuradelli, i quali hanno posto avanti idee diverse da quelle che sono prevalse nel progetto del Ministero, ed in questa parte perfettamente accolte dalla Commissione.

Non disconvegno che il sistema che hanno essi posto avanti è discutibilissimo, sì che la Commissione ne ha anche lungamente discusso. Che se la Camera crede di non essere abbastanza illuminata su questo argomento, e di volerlo studiare ancora, non sarà il relatore, ripeto, che vi si opporrà; soltanto è debito suo di osservare alla Camera, che gli argomenti che appoggiano i due sistemi che stavano di fronte furono ampiamente e profondamente studiati dalla Commissione; e deve altresì osservare che qualunque aggiornamento indeterminato all'approvazione di questo progetto di legge, priverebbe le finanze del vantaggio di circa 700,000 lire all'anno, di cui, col presente progetto di legge, si alleggerisce il bilancio dello Stato. Apprezzi anche questa ragione la Camera e decida.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** Io parlo nello stesso senso perchè, cioè la Camera voglia soprassedere dall'impegnare ora questa discussione.

Le ragioni esposte dai preopinanti non saranno da me ripetute: ma io dirò alla Camera le osservazioni, per le quali credo che Commissione e Ministero potranno seguirmi nell'ordine delle idee che io verrò esponendo.

Che cosa faceva il ministro delle finanze? Presentava un progetto per rettificare la tariffa nel senso, ci si dice, di unificare e nel senso, forse ancora, di maggiore introito e nell'idea di un risparmio, diminuendo gli emolumenti ai conservatori; ma nè nel progetto, nè nella relazione io trovo gli elementi che potessero mostrare alla Camera se questo maggiore introito si avrà, se e quanto sia il risparmio che realmente si ottenga, quale l'onere che si aggrava ai conservatori, diminuendo i loro emolumenti; imperocchè per potersi fare questo non bastava che un ministro dicesse: col mio sistema verrò a spendere meno 700 mila lire, come sento ora soltanto: io assumo che per andare a questa illazione, il Ministero sentiva il debito di corroborare il progetto dei seguenti dati statistici.

Quanti sono i conservatori, quale il numero degli atti e delle formalità di ciascuna conservazione d'ipoteche, quale ne fosse l'ammontare dei diritti, quanto di cotesto introito resti ai conservatori, quanto all'erario, quali le spese che ciascun conservatore sopporta, quale l'ammontare della cauzione di ciascuno. Nulla di tutto questo vedesi alligato a questa legge.

Signori, io dico che in forma costituzionale le leggi non potranno essere esattamente votate, se gli elementi statistici, per quanti se ne possano avere, non sieno sempre presenti.

Ora, fare alla cieca questo rimestio, turbando un servizio che almeno cammina dal 1862, per poi rimutarlo quando si dovrà renderlo comune o riformato al Veneto e al Mantovano con altra legge da farsi. E perchè non aspettare codesta epoca? Io non saprei rendermi ragione di codesto caos legislativo a cui si ricorre senza posa! Nel reame attuale d'Italia vi ha tanti conservatori e ciascuno di questi è retribuito in questo od in quest'altro modo, ciascuno fa tanti atti, porta tanta spesa: e su questi dati si sarebbe potuto decidere. Domando io: quale sarà l'effetto che farà questa legge, sia rispetto alla guarentigia dei cittadini, sia rispetto ai singoli conservatori, quando verreste ad applicarla? Non lo sapete. Dunque!

E qui vi prego di osservare che appena il progetto ministeriale fu annunziato, i reclami sono piovuti da tutte le provincie; e credo che la Commissione abbia avuto lavori positivi, fatti da gente pratica, con i quali lavori si condannava questo progetto, od almeno si consigliavano tali emendamenti che lo cambiavano affatto, e si noti che quei reclami mostravano la perdita dell'erario col danno dei conservatori. E di tutte queste petizioni e reclami non udii verbo dal relatore, nè trovai menzione, a quanto parmi, nella relazione.

Io per me, senza che sia unita la statistica degli atti che si fanno nel regno d'Italia da tutti i conservatori e da ciascuno di essi non potrei vedere come si possa discutere questa materia, come non vedrei ragione perchè si venga a turbare ora novellamente un sistema

il quale, per lo meno, vediamo che cammina, che è in movimento.

E qui faccio notare all'onorevole Restelli che l'idea di un'economia di 700 mila lire non mi farebbe certamente rinunciare ai principii secondo cui la legge deve essere fatta, perchè per 700 mila lire che noi avessimo di economia nel cambiare sistema, alla fine dei conti ci troveremmo qualche milione di disavanzo, come ne abbiamo tristissima prova in quasi tutte le leggi di tassa e di finanza che furono votate.

Comprendo che la situazione nostra delle cose non si presti ad una retta amministrazione alla quale dovremo pervenire; ma è pur vero che noi abbiamo spesso con molta facilità rimestati gli ordinamenti da un giorno all'altro per modo che, mentre uno se ne sta attuando, ne viene un secondo. Vedete che è avvenuto per la legge sulla ricchezza mobile: del 1865 si ha ad esigere un residuo; del 1866 non si è esatto; del 1867 sono ancora a farsi le tabelle, le rivele e stampare quei moduli che impicciano, confondono, disgustano.

Il Ministero vi ha fatto una tariffa; dunque dal lato suo è venuto nel campo delle cifre. Ed io rispondo al ministro: quando voi non mi documentate quella gravanza che volete imporre e quel risparmio che volete ottenere, io non posso giudicare; mettetemi insieme i dati ed i documenti statistici da cui i vostri calcoli sono tratti.

Io ammiro il lavoro della Commissione, ci sono delle cose buonissime, ma questo è un progetto tutt'affatto diverso. La Commissione ha voluto presentare un sistema ipotecario diverso, ma io credo che sia meglio seguire per ora il sistema attuale.

Io poi voglio solo accennare, non lo affermo con tutta sicurezza, che crederei conveniente di vedere se ad un progetto di legge del ministro di finanze, costituzionalmente possa dalla Commissione sostituirsi un progetto diverso. Io non la sollevo questa questione, la adombro semplicemente. Non credo che una minoranza, quale è la Commissione, possa metterci nella necessità di dover discutere ora quello che si sarebbe potuto discutere negli uffici. Io penso quindi che quest'altro progetto avrebbe dovuto di nuovo percorrere tutti gli stadi negli uffici.

Ma quando la Commissione è venuta nel campo giuridico, io trovo che essa ha aggiunto un'altra legge eccezionale alle tante che noi abbiamo.

Il Codice civile aveva provveduto per i rapporti fra il conservatore ed i privati: amministrativamente poi il conservatore aveva una vigilanza governativa, una dipendenza dal Ministero come impiegato, quindi soggetto a sospensione ed a rimozione in caso di mancanze, ed era bastevole tutto questo.

Ora qui trovo un tribunale delegato, un termine di dieci giorni: concesso l'appello e non il ricorso per Cassazione, non la garentia della pubblicità, ed intanto il potere arbitrario d'infliggere delle multe! E queste

multe non si dice se in beneficio della parte ricorrente o dell'erario. Vi pare codesto sia un fare leggi accettabili?

Ma io domando, perchè raccorciare il termine? Forse che i conservatori sono venuti dall'altro mondo? Ciò si può fare in un giorno? Vi sono i termini stabiliti dalla legge comune. Noi abbiamo un Codice per ogni materia, ma poi avete fatto una colluvie di leggi e regolamenti eccezionali: per le dogane una legge eccezionale; per i contrabbandi la famosa legge eccezionale, che li definisce malfattori; pei carabinieri una legge eccezionale; pei renitenti alla leva una legge eccezionale; per le tasse di registro e bollo una legge eccezionale; per la ricchezza mobile una legge eccezionale; per i militari una legge eccezionale; per la guardia nazionale una legge eccezionale; per la marina una legge eccezionale, e taccio delle tante altre leggi eccezionali che hanno segnato una nera pagina nella storia italiana.

Prego poi di osservare un'altra cosa, ed è: per qual ragione sia negato il ricorso in cassazione? Il male giudicato, la violazione alla legge per i soli conservatori saranno senza riparo? Ma, dico io; non si può supporre *a priori* che un conservatore sia manchevole, anzi la presunzione morale di una legge deve ritenere l'opposto, tanto più che esso è uno dei debitori che può con la cauzione rispondere di ogni mancamento e rispondere come impiegato gerarchicamente. Per qual ragione il conservatore dovrà avere i termini abbreviati? Quando la legge, in quell'altra buona roba della procedura, ha accordato al presidente ed ai giudici di trattare sommariamente ogni genere di cause? Per queste ragioni, senza abusare della pazienza della Camera, io pregherei tanto l'onorevole commissario regio, quanto il ministro guardasigilli e la Commissione di fare in modo che a questa legge vengano uniti i dati statistici necessari, senza dei quali il problema finanziario è un'incognita, mentre quello giuridico mi pare che turbi l'armonia della legge comune, dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge: il che allontanandoci dalla unità giuridica sconvolge tutto e crea danni e confusione di presente, e cova pericoli per l'avvenire. Senza la unità giuridica a nulla vale la unità numerica, alla quale erroneamente da sette anni si è solamente mirato e ne raccogliete le gravi conseguenze in ogni ramo di pubblica azienda.

**MELCHIORRE.** Io sento il dovere di dare una semplice risposta all'onorevole relatore, prima per ringraziarlo della chiarezza con cui ha dimostrato che non gli sembrava fuor di proposito la sospensione di cui molti sono sostenitori, e poi per dichiarargli che sarò più discreto dell'onorevole Minervini nell'impugnarne gli apprezzamenti statistici di che si è giovato per andare in sentenza contraria. Ritengo che gli studi di cui ha parlato l'onorevole relatore quanto alla cifra che verrebbe meno alla finanza, ove questo progetto fosse rinviato ad altro tempo, siano esatti, e che risulti ef-

fettivamente da questa decisione la perdita di 700 mila lire. Io credo che il relatore abbia fatto questi studi con longanimità e pazienza; perciò sia pure (sebbene al dire dell'onorevole Minervini questo non sia dimostrato), sia pure che verrebbero a mancare alla finanza 700 mila lire se questo progetto non fosse subito attuato.

Ora io spero convincere l'onorevole relatore coll'articolo 19 del progetto di legge da lui posto in sostituzione di quello presentato dal Governo, nel quale si legge quant'appresso: « La presente legge avrà effetto a partire dal primo gennaio 1868 in tutto il regno, ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova. »

Ebbene, noi possiamo attendere per discutere, e profondamente discutere questo progetto di legge, al primo gennaio 1868.

Ieri udimmo dall'onorevole guardasigilli (che credo vorrà appoggiare la mia mozione) parlare di un nuovo organamento giudiziario che tutta Italia aspetta ansiosamente.

Ora non sappiamo se in questo novello organamento (il quale l'onorevole guardasigilli assicurò di avere in gran parte studiato, e che in breve sarà presentato alla Camera) vi sieno delle norme da poter servire di lume all'onorevole Commissione, per meglio organizzare il sistema intorno alla conservatoria delle ipoteche. E siccome nel nostro Codice civile sappiamo che le conservazioni delle ipoteche debbono aver sede ove han sede i tribunali civili e correzionali, così noi dobbiamo aspettare che l'onorevole guardasigilli produca questo schema di legge, acciò sia messo in armonia col sistema sviluppato dalla Commissione intorno all'organizzazione degli uffici ipotecari.

Ed io credo che questa ragione sia tale da determinare definitivamente l'onorevole relatore della Commissione ad accettare la mozione sospensiva, anche perchè accettando alla peggiore ipotesi questa soppressione, non verrebbe il danno al tesoro dello Stato di non incassare le 700 mila lire, le quali non sarebbero, secondo il relatore, incassate dallo Stato, ove questa legge non fosse subito discussa, poichè la legge stessa presente non sarebbe messa in attività che al primo gennaio 1868, e con la nostra operosità ed energia io credo che sei mesi sieno un lunghissimo tempo per poter discutere altri 10 progetti di legge come questo.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Due precipuamente sono, almeno per quanto può riguardare le relazioni col Ministero di grazia e giustizia, le ragioni che vennero adottate per proporre la sospensione della discussione del presente progetto di legge.

La prima, che venne toccata dall'onorevole Cuzzetti, è questa: che il progetto di legge, quale era presentato dal cessato ministro delle finanze nella tornata del 30 marzo 1867, era meramente finanziario, e non

penetrava punto nelle regioni del Ministero della giustizia.

La seconda, che venne toccata dall'onorevole Melchiorre, e da altri con lui, è tratta specialmente dalla circostanza che il progetto di legge esclude da' suoi provvedimenti le provincie venete; dalla supposizione che la legge unificatrice dell'ordinamento giudiziario per tutto il regno abbia altresì ad immutare l'organamento degli uffici delle ipoteche; che quindi riesca opportuno di rinviare la discussione del presente progetto al giorno in cui la Camera prenderà ad esame la detta legge di unificazione dell'ordinamento giudiziario.

Quanto alla prima: verissimo è che il progetto di legge, quale venne in origine presentato, non rifletteva se non gl'interessi propriamente detti delle finanze, come quello che non proponeva in sostanza salvochè modificazioni alla tariffa e agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici: ed altrettanto è vero che la Commissione, anzichè rimanersi nel tema del progetto ministeriale, ha proposto qualche disposizione che s'intromette nel campo del Ministero di grazia e giustizia, provvedendo a' reclami da potersi portare innanzi ai tribunali civili contro certi ritardi e rifiuti dei conservatori delle ipoteche.

Ma chi ben guardi e la relazione della Commissione e il suo progetto di legge, non ci riscontra nè divisamenti nè proposte che rechino mutazione alcuna alla legislazione civile. Chè anzi, la Commissione per avventura prevedendo che, se il suo articolo 3 avesse serbato silenzio degli articoli 2069 e 2075 del Codice civile, sarebbe sorto il sospetto che questi articoli ne tornino pregiudicati, ha tolto ogni dubbio colla espressa dichiarazione che gli articoli 2069 e 2075 restano fermi.

Ora, qual è lo scopo dell'articolo 3 della Commissione? Lo scopo è di fornire a coloro che chiedono o iscrizioni, o trascrizioni, od altro atto all'ufficio delle ipoteche, un rimedio più pronto che non siano i rimedi soliti del Codice di procedura civile, e, quasi, direi, un rimedio economico contro i ritardi ed i rifiuti dei conservatori delle ipoteche.

Tutto ciò ch'è stabilito e nel Codice civile e nel Codice di procedura civile rimane perfettamente integro. Dunque la Commissione nel suo progetto non ha per nulla pregiudicato l'interesse giuridico delle parti, in quanto specialmente è debito di vigilarlo da parte del dicastero della giustizia. E per ciò stesso, non intendo di opporre nè eccezioni pregiudiziali nè sospensive alla discussione di codesto progetto.

Quanto alla considerazione che concerne la inapplicabilità di codesto progetto alle provincie venete, pare a me che all'articolo ultimo dello schema della Commissione voglia essere preferito, in massima, l'articolo ultimo dello schema ministeriale.

La Commissione scrive: « La presente legge avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1868 in tutto il regno, ad eccezione delle provincie della Venezia e di Mantova. » Or questa disposizione importa che, quando venisse esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile del regno, occorrerà una nuova legge per estendere a quelle provincie la legge della quale attualmente parliamo.

Invece l'articolo ultimo del progetto ministeriale era concepito in questi termini: « Fino a che non sia esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile del regno, rimane *sospesa* l'attivazione nelle dette provincie tanto della presente legge quanto di quella, in essa richiamata, del 6 maggio 1862, numero 593. » Il che viene a significare che, qualora venisse esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il Codice civile del regno, anche codesta legge in quelle provincie entrerebbe in vigore senza d'uopo di altra legge e di altra dichiarazione. E così il partito è più semplice che non quello della Commissione.

Finalmente, quanto all'unificazione dell'organico giudiziario per tutto il regno, io debbo dichiarare che il progetto da me sinora studiato e in parte dato alle stampe non reca novazione o mutazione di sorta all'ordinamento degli uffizi ipotecari.

Troppe già sono le questioni che quel progetto tende a sciogliere, troppe le materie di cui si è dovuto occupare, perchè io non avessi a reputare prudente cosa di astenermi dal metter mano eziandio nella gelosa materia dei detti uffici. Onde la Camera è libera di discutere la legge presente, senza timore di un *bis in idem*, e senza pericolo che sia poi mestieri di rimestarla, quando si aprirà il dibattimento circa le modificazioni dell'ordinamento giudiziario.

Conchiudo: dallato del ministro di grazia e giustizia non si pone ostacolo alla discussione della presente legge.

Il ministro di grazia e giustizia proporrà mano a mano qualche emendamento nella discussione speciale degli articoli dello schema della Commissione, ed esprimerà il suo avviso sugli emendamenti che venissero proposti da taluno degli onorevoli deputati.

Quanto poi alla parte principalissima di codesto disegno di legge, che è quella che interessa il ministro delle finanze, io cedo la parola all'onorevole commissario regio, particolarmente incaricato di sostenere le ragioni dell'erario, che spera di averne l'annuo vantaggio di ben lire 700 mila; vantaggio nell'attuale condizione del bilancio non ispregievole.

**RESTELLI, relatore.** Intorno all'articolo 10, a cui ha fatto allusione l'onorevole ministro di grazia e giustizia, mi pare che sarà bene differirne la discussione quando saremo venuti a quell'articolo. Allora spero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia si persuaderà delle ragioni che hanno indotto la Commissione ad abbandonare l'articolo ministeriale ed a so-

stituirvene un altro. Basta per ora la sola osservazione che, per estendere alle provincie venete questa legge, è necessario di estendere alle medesime anche la legge di registro e bollo, senza di che sarebbe vera anomalia il trovarsi in attuazione questa legge, che suppone già unificate codeste due leggi d'imposta.

Ma vengo all'appunto principale che sentii fatto alla Commissione, di avere cioè trasceso, quasi direi, la propria competenza per il motivo che il progetto ministeriale si limitava alla parte finanziaria, e la Commissione è andata più oltre proponendo disposizioni che attengono all'amministrazione della giustizia. Anche su di questo punto si è discusso nella Commissione, la quale per maggioranza adottò il principio di dovere estendere le disposizioni della legge anche ad alcune disposizioni attinenti all'amministrazione della giustizia, affrettandomi però di dichiarare alla Camera, ciò di cui abbiamo sentito conferma dall'onorevole guardasigilli, che cioè non abbiamo toccato in nulla le disposizioni del Codice civile; le abbiamo anzi scrupolosamente mantenute, avendo solo aggiunto qualche disposizione in quella parte in cui il Codice civile taceva. Ora, quali sono le disposizioni poste nel progetto della Commissione che riguardino l'amministrazione della giustizia?

Tutti sanno quanto vengano lamentati i ritardi che avvengono talora per mesi da parte dei conservatori delle ipoteche, specialmente nel rilascio dei certificati ipotecari; e questi ritardi sono qualche volta giustificati, e talora nol sono derivando da grettezza dei conservatori di non circondarsi di sufficienti mezzi di lavoro.

Da questi ritardi derivano disagi e danni nelle transazioni giornaliere dei cittadini per mutui ipotecari, per compre e vendite e simili contratti. L'onorevole Minervini ci diceva: se i cittadini soffrono dei danni dall'operato dei conservatori delle ipoteche, vadano davanti ai tribunali. E quella, egli dice, la via comune aperta per ottenere giustizia. Ma l'onorevole Minervini non si è forse data ragione sufficiente della posizione del cittadino il quale soffre il disagio che può tradursi bensì in danno pel ritardo ad avere un certificato, ma che non può facilmente comprovarlo e determinarlo per farlo soggetto di un'azione giudiziaria ordinaria.

Vuole l'onorevole Minervini che pel ritardo al conseguimento di un certificato ipotecario si faccia una lite d'indennizzo contro il conservatore? Vuole che in via ordinaria lo citi davanti al tribunale, perchè gli rifaccia il danno causato dall'averlo ritardato 8 o 10 giorni il rilascio del certificato ipotecario? Non è possibile che alcuno immagini che, a motivo anche delle spese processuali, vi abbia tornaconto in chi pure subisce qualche danno di farne soggetto di un'azione giudiziaria.

Ora quale fu l'intendimento della Commissione? Di

offrire una via facile, spedita e non dispendiosa al cittadino per rimuovere i lamentati ritardi senza il bisogno di un giudizio ordinario; e le è parso che questo provvedimento dovesse proporsi all'atto in cui, determinandosi il trattamento normale dei conservatori, si dovesse trovar modo di ottenere facilmente da essi un puntuale adempimento degli obblighi loro. E cotesto provvedimento proposto dalla Commissione si è che quando il cittadino abbia a dolersi per ritardi o per rifiuti che il conservatore opponga alle di lui domande, possa rivolgersi col mezzo di qualunque mandatario al tribunale locale, che, udito verbalmente il reclamante, il conservatore delle ipoteche e il procuratore del Re, decide in Camera di consiglio. E siccome il Codice civile stabilisce che, nel caso in cui i conservatori delle ipoteche non facciano il dovere loro, possano andare soggetti ad una multa che si estende fino a lire 3000; così si è data facoltà discrezionale al tribunale di applicarla quando, udite le ragioni adottate, ne creda giusta l'applicazione.

Ora domando: questa disposizione eccede per avventura i limiti dell'economia del progetto? Questo provvede al trattamento dei conservatori, e ripetiamo essere giusto che nello stabilirlo s'abbiano a porre le cautele perchè il cittadino ottenga un pronto e buono servizio dagli uffici ipotecari.

Le altre disposizioni che si riferiscono a ciò che direbbero amministrazione della giustizia concernono le mallevatorie dei conservatori delle ipoteche. La Commissione non ha toccato la questione di massima; ha lasciato la legislazione nello stato in cui oggi si trova. Siccome però in tutta Italia non è conforme il modo con cui si accettano e si svincolano le mallevatorie, la Commissione, considerando che queste sono pure un elemento per determinare il corrispettivo che ai conservatori è dovuto, ha trovato opportuno di regolare in modo uniforme anche questo ramo dell'amministrazione riferentesi al modo di accettare e svincolare le mallevatorie. Non entra pur questo, domandiamo, nella economia del progetto e quindi nella competenza della Commissione?

Per maggiore giustificazione della Commissione devo rammentare che tale pure era il mandato dato da vari uffici ai loro commissari; chè anzi taluno di essi propose che in occasione di questo progetto si avessero a sistemare definitivamente gli uffici ipotecari, nel quale intendimento però la vostra Commissione non venne, perchè la definitiva organizzazione dei conservatori delle ipoteche non si può fare sintantochè non siano determinate le circoscrizioni giudiziarie; e questo non si può sperare certo che avvenga nel corrente anno. Per il che la Commissione, in tale attesa, ha creduto che giovasse discutere questo progetto per unificare il trattamento dei conservatori e la retribuzione dei servizi ipotecari, non che il modo di accettazione e di svincolo delle mallevatorie, riservando all'avvenire la

sistemazione definitiva degli uffici ipotecari, quando, cioè, si avessero le circoscrizioni giudiziarie definitive.

Relativamente ai dati statistici di cui ripetutamente si è fatto parola, posso assicurare la Camera che furono dal Ministero delle finanze comunicati alla Commissione. Io avrò l'onore e mi farò un dovere di presentarli a chiunque ne voglia prendere cognizione.

Mi spiace di non averli meco, a motivo che non mi attendeva che oggi stesso avesse luogo la discussione di questo progetto.

Dico poi che questi dati statistici esattissimi, dettagliati, evidenti furono studiati dalla Commissione che li tenne a fondamento delle di lei proposte.

Per codeste ragioni la Commissione all'uopo da me consultata chiede che piaccia alla Camera di procedere alla discussione del progetto di legge, e che non venga quindi accolta la proposta sospensiva presentata dagli onorevoli preopinanti.

**FINALI, commissario regio.** Essendo stata fatta la proposta di sospendere la discussione e quindi l'approvazione di questo progetto di legge, debbo dire le ragioni per le quali mi corre l'obbligo di oppormi a questa proposta.

L'onorevole guardasigilli ha già detto che di questo progetto di legge la parte sublime quella che riguarda i suoi rapporti col Codice civile, è fuori del compito mio; io non ho che la parte bassa del progetto di legge, vale a dire la parte che si attiene all'interesse finanziario.

Io osserverò anzi tutto che il progetto di legge che viene in discussione fu riconosciuto dal ministro delle finanze opportuno, anzi necessario da un anno e mezzo a questa parte. Difatti il progetto fu presentato in origine dal ministro Scialoja il 15 dicembre 1866; fu riprodotto dal ministro stesso il 17 gennaio 1867, poi dal ministro Depretis il marzo 1867, e soltanto oggi ha la ventura di venire in discussione dinanzi alla Camera.

Il Ministero poi tanto era convinto della necessità dell'adozione di questo progetto di legge, e tanto era persuaso che non gli sarebbero mancati i favorevoli suffragi del Parlamento, che quando propose il progetto del bilancio del 1867, aveva eliminato quella parte della spesa, la quale corrisponde appunto all'economia che si avrà quando venga adottato il presente progetto di legge. È bensì vero che nel bilancio che ora è in esercizio quelle spese figurano, ma figurano perchè quando fu stampato il secondo progetto di bilancio si era già veduto che le previsioni del ministro rispetto al tempo della votazione di questo progetto di legge non si verificavano punto, e che sarebbe dovuto provvedere ad un fatto non più contingente ma certo, cioè alla durata del vigente sistema di emolumenti e retribuzioni ipotecarie per tutto il 1867.

Ho sentito porre in dubbio, benchè non sia stato veramente contraddetto, che l'economia che risulterà

dall'adozione del progetto ammonti veramente a circa 700,000 lire.

Io posso affermarlo; e chiunque abbia vaghezza di andare a cercare per entro i bilanci della spesa del Ministero della finanza potrebbe persuadersi che questa somma d'economia veramente si raggiunge. Basterà che io accenni alla Camera quali sieno i capitoli principali sui quali cade quest'economia. Abbiamo un'economia di 188 mila lire sugli stipendi degli impiegati inferiori (intendo tutti gl'impiegati, escluso il conservatore) nelle provincie lombarde, modenesi e romagnole; si risparmiano 264 mila lire di premi che si accordavano ai conservatori, proporzionatamente al numero delle così dette formalità che compivano; si risparmiano 160 mila lire per diminuzione degli aggi, pei quali aggi la Commissione ha proposto una tariffa graduale differente e più tenue di quella che esiste oggi; finalmente si risparmiano 30 mila lire per assegni che ai conservatori delle provincie lombarde, modenesi, romagnole si corrispondevano per l'insufficienza di certi loro proventi e per far fronte alle spese ordinarie d'ufficio.

Queste somme riunite danno in totale una cifra di 642 mila lire. E questa cifra è desunta dai dati statistici ai quali alludeva l'onorevole relatore della Commissione riferibili all'anno 1866. Che se l'onorevole relatore della Commissione volesse che io gli offerissi copia di questi documenti da presentare alla Presidenza...

**RESTELLI, relatore.** No, no. Non occorre.

**FINALI, commissario regio.** Questi documenti che furono già forniti alla Commissione sono minutissimi, indicano fino il numero delle formalità che si adempiono in ciascun ufficio d'ipoteche, per modo che non sarebbe possibile all'amministrazione di fornire dati statistici più minuti, più completi di quelli che abbia raccolti, e che la Commissione della Camera fu sollecita di richiedere al Ministero prima di compiere i suoi studi e presentare la relazione.

Ho pure inteso da qualcuno degli onorevoli preopinanti parlarsi del grande disturbo che questa legge recherebbe nell'attuale ordinamento delle conservatorie delle ipoteche.

In quanto alle circoscrizioni non può recare alcun disturbo, perchè lascia le circoscrizioni come sono. Quanto poi al sistema in sè, a cui alludeva l'onorevole Zuradelli, posso accennare un fatto solo, ed è che esistono alcune provincie in Italia, e sono le romagnole (delle cui condizioni sono in particolar modo conscio ed esperto), nelle quali fino al 1859 esistè un sistema quasi identico a quello che ora propone la Commissione; fu solo nel 1859 che il Governo provvisorio di Bologna fece sì che tutti gl'impiegati addetti alle conservatorie delle ipoteche di quelle provincie divenissero impiegati governativi. Ora l'amministrazione sa, e le popolazioni sanno che mai il servizio delle ipo-

teche e la puntualità nel compimento degli atti ipotecari, lasciarono più a desiderare che ora che tutti gli impiegati sono stipendiati dal Governo e che da essi quindi i conservatori non possono ottenere quella somma di lavoro che si richiede per soddisfare alle legittime esigenze dei contribuenti.

Fatte queste osservazioni, non posso che pregare la Camera a non accogliere la proposta di sospensione della discussione di questo progetto di legge, ma di volerlo anzi discutere ed approvare in modo che pel 1868 possiamo conseguire questa non ispregievole economia di circa 700,000 lire.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINERVINI.** Io mi attendeva veramente di sentire le ragioni che potessero opporsi alla nostra eccezione; ma, riassumendo tutto quello che si è detto e dall'onorevole guardasigilli, e dall'onorevole Restelli, e dall'onorevole commissario regio, io non posso trovare alcuna ragione contro la proposta di sospensione da noi fatta. Essi hanno fatta l'apologia ciascuno del suo lavoro, tranne l'onorevole guardasigilli, il quale per altro non avendo preso parte al lavoro di questa legge ha creduto lodare indirettamente il lavoro altrui; ma, parmi, non avesse risposto agli appunti da me fatti.

L'onorevole guardasigilli ha detto che bisognava attenersi alla parte sublime, e diceva bene, poichè la parte sublime è quella che tiene al diritto, alla giustizia, sebbene queste sue parole avessero mossa la suscettività del commissario regio, il quale nelle attuali nostre condizioni finanziarie, crederebbe la parte *sublime* dovesse forse cedere dalla giustizia alla finanza.

L'onorevole guardasigilli dice che l'articolo 2069 del Codice civile è rimasto invulnerato; io mi permetto di osservargli che è precisamente il contrario. Diceva l'onorevole Restelli: vedete, noi non abbiamo fatto un tribunale eccezionale, ma un tribunale praticamente economico.

A dire il vero, io non mi aspettava da lui, che è eminente giureconsulto, uomo pratico, che ci venisse a dire che questa disposizione non sia un'eccezione alla legge generale. Noi abbiamo nelle provincie napoletane e siciliane dal 1810 la legge francese, indi poi modificata, la quale ebbe vigore in quelle provincie da mezzo secolo, e, senza queste leggi tante e tanti regolamenti, gli uffizi della conservazione delle ipoteche procedettero sempre regolarmente, e senza i pericoli, i timori della Commissione. Ed ora posso affermare che nelle dette provincie funzionano meglio che altrove, non ostante le tante leggi e decreti e mutamenti che dovettero subire quegli ordinamenti dal 1861 in poi.

Il caso che ha previsto la Commissione o non esiste (e non può esistere), o, se esistesse, non potrebbe essere ovviato con questa disposizione eccezionale.

Che è quello che ha allarmato la maggioranza della Commissione? E mi gode esserci stata una minoranza

alla quale di gran cuore mi unisco e per convincimento e per i banchi dove ho l'onore di sedere.

Si dice: il conservatore non fa subito il certificato. Ma se il conservatore facendo un certificato ha un utile, ha interesse a farlo. Dunque il motivo che spinge a fare sta in questo interesse al certo.

Se mi dite che il conservatore ritarda una trascrizione od il rilascio dell'atto che ne provi l'esecuzione, l'adempimento, ed allora io rispondo una delle due: o ha recato danno alla parte, o ha commesso un mancamento disciplinare. Se ha fatto un danno, allora ci sono i tribunali; ma se il mancamento è di materia disciplinare, allora il ministro lo può sospendere o destituire, poichè la Commissione ha dichiarato che i conservatori delle ipoteche mantengono la qualità di funzionari governativi. Ora, domando io, qual è il funzionario governativo che voi sottoporreste ad un tribunale eccezionale? Voi lo citate dinanzi ad un tribunale solamente quando ci sia un danno per dolo, una malversazione, ed in questo caso la è cosa penale e non civile, sente delle Assisie. E perchè fare una eccezione per la categoria dei conservatori?

Ma, diceva l'onorevole Restelli, la cosa si fa presto. Io, conservatore, ho una carta a disbrigare: ritardo cinque o sei giorni, e non l'ho sbrigata. L'onorevole Restelli subito presenta al tribunale il suo reclamo. Questo reclamo in carta bollata e con registro (s'intende bene se non si esenta dalla legge di tassa e di registro) è un atto giuridico, ed il conservatore sarà chiamato; ma per essere chiamato ci vuole l'ordinanza del presidente in carta bollata e la citazione bollata e registro ancora, quindi una discussione a *porte chiuse*, poscia una sentenza, la intimazione della sentenza, e dopo il termine di dieci giorni, appello e quindi requisitoria del pubblico Ministero, e poi sentenza dei giudici di Appello; e qui termina il pratico ed economico espediente della Commissione, col bel risultamento di una condanna alle multe, senza diritto al ricorso per Cassazione. E con questo reclamo così discusso in Camera di consiglio (non so perchè il pubblico non debba essere a parte) potrebbe dirsi veramente che non sarebbe qui ferito il principio della pubblicità? Il conservatore potrebbe avere ragione, e la ragione essergli negata senza che ciò si sappia dal pubblico. Sapete bene poi che codesti temuti inconvenienti sono quelli che vi diceva sin dalle prime quasi impossibili, perocchè chi è pagato per far un atto, non ci ha ragione che non lo faccia, o che lo ritardi.

In quanto poi ai dati statistici, che l'onorevole Commissione gli avesse avuti presenti, io lo consento, ma andiamo a noi: si tratta di cifre, conseguentemente non si può fare atto di fede: ciascuno deve leggerle, studiarle, vederle almeno (e neppure questo ebbe luogo, mancando ogni alligato al progetto). E tanto più veggo la necessità dei dati statistici, in quanto scorgo che si combattono su questo progetto; il mini-

stro di finanza che voleva 700,000 lire, e la Commissione che vuol darne 500,000. Io non so capire, a modo di dire, avendo variato le cifre, come in un preventivo possa un ministro di finanze essere d'accordo quando chiede 7, e si propongono 5, o meno, poichè nulla si conosce.

Come ministro di finanza, se io lo fossi, ed avessi la coscienza di questo progetto, non cederei neppure ad un centesimo di meno, e risponderei: posso averle ed ho bisogno di 700,000 lire. Ma per giudicare di questo vero, per dare ragione al Ministero o alla Commissione, o ad entrambi torto, rigettando la legge, la Camera, od io almeno, abbiamo bisogno di quelle statistiche che l'onorevole commissario dice *esattissime*. Saranno esattissime certamente, ma bisogna vederle, studiarle, esaminarle, verificarle.

Io aveva deposto sul banco della Presidenza (affinchè non si credesse che la nostra opposizione alla discussione si partisse da altro sentimento che da quello di far bene), io aveva, dico, deposto e presentato un ordine del giorno, con cui si rimandava questa legge a quando il ministro di finanza avesse presentati i dati statistici del numero dei conservatori, degli atti e delle formalità per essi fatte dal 1862 al 1866; degli emolumenti percepiti, dei diritti dovuti al Governo, delle spese che ciascuna di queste conservatorie sopportano. Quando avremo tutti questi dati, allora vedremo se il nuovo sistema sia giusto; se ci sia l'introito presunto, il risparmio vagheggiato; se i conservatori, con le cauzioni e con gli oneri che s'imporrebbero, potessero trovare il loro tornaconto. Altrimenti farete una legge, ma non troverete conservatori del regime ipotecario, ovvero troverete dei disperati che abbracciano tutto, e che si rideranno del famoso tribunale segreto eccezionale del progetto, e metteranno in pericolo gl'interessi delle parti e quelli dell'erario. Pensate che il conservatore dev'essere uomo d'immensa fede e probità, e buon conoscitore del sistema ipotecario e della legge. E tali uomini devono essere possibili; e voi, col sistema di questa legge, parmi li allontanerete. Pensiamoci.

L'onorevole commissario regio ha detto che le statistiche le avrebbe in pronto; sieno depositate, stampate e distribuite, e, quindi, in un'altra tornata sarà ripresa questa discussione. Senza di ciò io non potrei votare; e se non si sospende la discussione, mi asterrò di prendervi parte, come di votare codesta legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cuzzetti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CUZZETTI.** Io non intendo che di aggiungere poche parole sulla proposta sospensiva.

Gli onorevoli Melchiorre e Zuradelli sono entrati in una discussione diversa da quella sollevata da me, ed hanno messo in campo la questione della retribuzione ad aggio, piuttosto che per stipendio fisso.

Io non mi sono occupato di questa questione, perchè essa è stata discussa anche allorquando si trattava della primitiva legge attivata nel 1862.

Io sarei lieto che il sistema della retribuzione ad aggio venisse abolita non solo negli uffici delle ipoteche, ma anche e specialmente in tutti gli altri uffici, almeno in quei giudiziari.

Oggi io non ho creduto di ritornare su questo argomento, dappoichè la Commissione ha già osservato che, per ora, non si è trovato di modificare a questo proposito l'intero organico, e che perciò tutte le modificazioni dell'odierna tariffa erano coordinate a questo sistema dell'aggio.

Se però la Camera crede che si possa discutere anche su di ciò, allora, come diceva benissimo l'onorevole Restelli, entreremo nel merito, e se la Camera trovasse di respingere il sistema ad aggio, in tal caso bisognerà rifare da capo tutta l'economia anche della presente legge. Ma ora la questione è semplicemente pregiudiziale e d'ordine.

Uno degli argomenti di sospensione della discussione della legge io lo desumevo dalla parte detta giuridica.

Ma dopo il discorso del signor ministro io sono ben lieto di vedere tolta di mezzo tale difficoltà, dappoichè egli ha detto di assumere la responsabilità inerente a questa parte della legge. Dirò anzi di più: che, sebbene io abbia desiderato l'intervento della responsabilità del ministro della giustizia a tutela delle disposizioni che hanno rapporto col diritto civile, nondimeno io medesimo riconosceva che quelle disposizioni, che sono state introdotte dalla Commissione nell'attuale progetto, debbono tornare opportune e profittevoli al buon esercizio pratico dei diritti dei contribuenti; e perciò su questa parte io non farò alcuna opposizione, anzi ritengo di doverle adottare tutte quali sono state tracciate e designate anche dalla Commissione.

L'altra difficoltà, che da me fu messa innanzi, è relativa alla parte finanziaria, e questa io non dirò che sia più o meno sublime dell'altra; ma affermo invece che nel caso è certamente più vera e più seria.

Voi ci proponete una legge nello scopo di migliorare la situazione finanziaria, ed io appunto per questo desidero di vedere i dati statistici su cui la fondate, per poter misurare la nuova tassa che noi andiamo imponendo nell'interesse dell'erario, di quello dei contribuenti, e anche degli stessi conservatori; dappoichè io non dimentico che lo stesso signor ministro nelle diverse occasioni, che venne proponendo queste nuove leggi ipotecarie, accennava d'intendere con queste di provvedere anche al conforto di quei conservatori, che si trovavano in condizioni sfavorevolmente disuguali dagli altri.

Io non ho perduto la speranza di poter in questa occasione procurare all'erario anche un vantaggio maggiore di quello di lire 500 mila, designato e previsto dalla Commissione, poichè, sebbene io non abbia potuto



aver cognizione dei dati statistici a ciò necessari, nondimeno so quanto basta per ritenere che la maggior parte dei conservatori delle ipoteche siano troppo lautamente retribuiti anche in confronto degli altri più alti impiegati dello Stato.

Se viene sospesa la discussione del presente disegno di legge, noi potremo aver sott'occhio i dati statistici, di cui parlavano testè anche altri preopinanti, cioè a dire i proventi, che dal 1862 in avanti si sono verificati; e da questi potremo desumere altresì se, e fin dove sia ragionevole la differenza degli emolumenti stabilita dal commissario regio in confronto di quelli introdotti dalla Commissione; potremo avere in debito riguardo l'ammontare delle cauzioni, che ciascun conservatore delle ipoteche è obbligato a dare; poichè il commissario regio ricorderà benissimo che dopo il 1862 anche l'ammontare di queste cauzioni è stato aumentato.

Insisto adunque perchè la discussione di questo disegno di legge venga differita sintantochè abbiamo sott'occhio queste tabelle.

Io non contraddico che la Commissione avrà per certo usata la massima diligenza nell'adempiere al suo compito, ma ciascun deputato deve poter capacitarsi delle variazioni, che sono state introdotte in questa proposta di legge e per farvi i propri rilievi.

Uniformandomi pertanto all'ordine del giorno preletto dall'onorevole Minervini, non vi farò che una semplice aggiunta, cioè che nelle tabelle da esibirsi venisse indicato anche l'importo delle singole cauzioni prestate da ciascun conservatore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini ha presentato questo voto motivato:

« La Camera rimanda la discussione della presente legge dopo che saranno uniti al progetto i dati statistici che rendano ragione del numero dei conservatori, degli atti e dei diritti che ciascuno di essi ha percepito, delle spese ed esiti che ciascuno dei conservatori sopporta. Tale statistica sarà dal 1862 sino a tutto il 1866; e passa all'ordine del giorno. »

**CUZZETTI.** Vorrei che si aggiungessero anche le cauzioni, perchè quelle sono la norma per stabilire l'emolumento che si deve dare ai conservatori.

**MINERVINI.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta sospensiva è appoggiata.

**RESTELLI, relatore.** Domando la parola soltanto per far osservare che, tra i diversi dati statistici addimandati dai proponenti, ve ne ha taluno che è impossibile venga fornito. Si è domandata mi pare dall'onorevole Minervini anche l'indicazione delle spese che sostengono i conservatori delle ipoteche per l'andamento dei loro uffici.

Ora, devo osservare che codesto elemento statistico non può essere fornito, perchè di queste spese nessun conservatore rende conto al Governo. I conservatori

soli le conoscono; e quando pure le indicassero, i dicasteri centrali non avrebbero modo di conoscerne la esattezza.

Il Ministero conosce il numero esattissimo di tutte le formalità che sono state eseguite da ciascun ufficio ipotecario; conosce l'ammontare di tutti gli introiti per ciascuna categoria di tasse ipotecarie o di trascrizione in tutti gli uffici; conosce anche l'importo degli emolumenti dove il relativo sistema è già in attività, ma non conosce le spese che ciascun conservatore fa per retribuire l'opera de' suoi commessi e per le spese di ufficio.

L'onorevole commissario regio vi confermerà la mia osservazione, che il Ministero non può dare l'elenco delle spese di ciascun ufficio ipotecario.

**MINERVINI.** Mi permetto di osservare all'onorevole Restelli...

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

**MINERVINI.** Il Ministero tiene questi documenti. Nel 1862 ha fatto venire lo stato delle spese effettive che ciascun conservatore faceva...

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cuzzetti concorda, fatta l'aggiunta delle parole, *delle cauzioni*, nella proposta dell'onorevole Minervini?

**CUZZETTI.** Concordo.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se la proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**SALARIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Salaris.

**SALARIS.** La ragione per la quale gli onorevoli Cuzzetti e Minervini domandano la sospensione, è appunto per esaminare i calcoli istituiti dalla Commissione sulle economie che si possono ottenere da questo progetto di legge.

Ora, se non m'inganno, si persuaderanno gli stessi proponenti, che si può andare innanzi nella discussione di moltissimi articoli, senza che ancora si giunga a quegli articoli pei quali essi dimandano la comunicazione dei dati statistici; quindi, a mio avviso, la Camera può dare principio alla discussione del progetto, e intanto gli onorevoli Cuzzetti e Minervini hanno il tempo sufficiente ad esaminare questi dati statistici, che la Commissione ha dichiarato di depositare, fino da questo momento, sul banco della Presidenza.

Non credo per ciò sia il caso di sospendere la discussione della legge, e mi lusingo anzi che gli onorevoli Minervini e Cuzzetti vorranno ritirare la mozione sospensiva. Ad ogni modo, pregherò la Camera a non accoglierla.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha inteso in quali termini è formolata la proposta sospensiva fatta dagli onorevoli Minervini e Cuzzetti, e combattuta dalla Commissione e dal commissario regio.

Essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

(È respinta.)

Se nessuno domanda di parlare sulla discussione generale, intendo che la Camera voglia passare alla discussione degli articoli.

**MINERVINI.** La Camera non è in numero. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Perdoni, per la sola discussione delle leggi non si osserva mai se la Camera sia o no strettamente in numero legale.

**RESTELLI, relatore.** L'onorevole Minervini rifletta soltanto che l'importanza di avere i dati statistici si riferisce all'articolo 4; e quindi gli articoli 1, 2 e 3 potrebbero essere oggi stesso discussi. Per domani l'onorevole Minervini può come ognuno altro prendere cognizione di quei dati, tanto presso il Ministero come presso la Commissione.

**MINERVINI.** Ritiro la domanda e mi astengo.

**PRESIDENTE.** Come già dissi, per la sola discussione non si bada se la Camera sia più o meno numerosa.

Un momento può essere in numero, e un momento no. Ognuno converrà che sarebbe un gran perditempo se ogni tanto si dovesse sospendere la discussione per procedere ad una regolare e minuta numerazione. Questo si farà quando si avrà a deliberare, qualora se ne faccia l'istanza.

Intanto, essendo presente il signor ministro per l'agricoltura e commercio, debbo annunziargli che l'onorevole Del Zio si propone di rivolgere ad esso una interpellanza, ed è questa:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro per l'agricoltura e commercio sui provvedimenti coi quali intende rispondere alle vive istanze dei cittadini della Capitanata, che, in mancanza di qualsiasi istituto di credito capace di sostenere le depresse industrie pugliesi, domandano sia autorizzata la Banca Nazionale succursale di Foggia a fare prestanze contro depositi di derrate. »

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio a dichiarare quando intende di rispondere.

**DE BLASIS, ministro di agricoltura e commercio.** Quanto a me io accetto qualunque giorno che piacerà alla Camera di destinarvi.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno obiezioni, si può mettere anche a domani...

*Voci a sinistra.* E i bilanci?

**PRESIDENTE.** I bilanci vanno avanti ogni cosa, ma disgraziatamente per ora non vi sono relazioni in pronto: spero che ce ne saranno anche dentro oggi, ma a questo momento non ve ne sono.

**DEL ZIO.** Ritengo che la mia interpellanza sia per domani.

**LA PORTA.** Debbo dire che la relazione del bilancio dell'entrata non è ancora tutta compilata, ma se ne è stampata la prima parte; questo ritardo è avvenuto dacchè la Commissione ha proposto un ordine diverso nei capitoli.

Ma abbiamo la prima parte la quale ci apre un

campo di discussione importante, perchè riguarda aumenti di entrata.

Si potrebbe pertanto mettere all'ordine del giorno questa prima parte del bilancio dell'entrata, e, intanto che si discute, verrà nuova materia e così potremo senza interruzione continuare.

Signori, siamo ai 20 di giugno e non abbiamo terminati i bilanci; ma, se noi possiamo ottenere delle serie economie e utilizzare nuove entrate, io credo che sarà sempre nell'interesse dello Stato e nel desiderio della Camera di arrivare a questo scopo.

**PRESIDENTE.** Per parte mia non ho nessuna difficoltà, ma bisognerebbe pur sentire l'onorevole Accolla, il quale ne è il relatore, che ha bisogno di rivedere ancora il rimanente...

*Voci.* Sarà tempo guadagnato.

**PRESIDENTE.** Anch'io desidero tutto quello che può portare a guadagnar tempo e procedere oltre con rapidità nella discussione dei bilanci; ma non posso a meno di sottoporre le difficoltà che vi sono; i miei colleghi, desiderosi come me di far cammino, mi potranno aiutare a superarle.

Se l'onorevole Accolla consentirà che si discuta la prima parte, come dice l'onorevole La Porta, di questa relazione e di cotesto bilancio, niente di meglio; si potrà anche mettere all'ordine del giorno.

**LA PORTA.** Prima di fare la mia proposta alla Camera, io ho parlato coll'onorevole Accolla, il quale mi autorizzò a dichiarare che egli acconsente a che si discuta la prima parte.

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione degli articoli:  
« Art. 1. I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

« Gli altri impiegati ed amanuensi, occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze. »

**FINALI, commissario regio.** Per rimuovere alcune delle difficoltà che ho sentito opporre in questa tornata al progetto di legge, io depongo al banco della Presidenza i dati statistici che richiedevano gli onorevoli Minervini e Cuzzetti, avvertendo solo, in conferma a ciò che esponeva l'onorevole relatore, che, in quanto alle spese che debbono sostenere presentemente i conservatori per il servizio ipotecario, è impossibile al Ministero di avere alcun dato statistico, ed ancorchè lo potesse, siccome egli non potrebbe istituire alcun controllo alle dichiarazioni che gli fanno i conservatori, non sarebbero dati certi; e siccome i dati statistici quando non sono certi è meglio non averli, quindi in questi dati che io presento non è compresa questa parte.

**MELCHIORRE.** Domando che l'articolo 1 sia soppresso come inutile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris propone questo emendamento:

« Gli altri impiegati e amanuensi, occorrenti per il servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, dei quali sarà la responsabilità degli atti di ufficio. »

L'onorevole Melchiorre propone la soppressione dell'articolo, ma questo, come sa benissimo, equivale votare contro.

**MELCHIORRE.** Precisamente, ma vorrei dirne le ragioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Sarò brevissimo. Credo anzi tutto inutile di consacrare in un articolo di legge che i conservatori delle ipoteche sieno ufficiali governativi; secondo, che non essendo gl'impiegati dei loro uffici impiegati del Governo, sia inutile del pari di consacrare qui il principio che sieno a volontà ed a scelta dei conservatori, e che quante volte sieno nominati o rimossi debba darsene partecipazione al ministro di grazia e giustizia ed al ministro delle finanze. A che questa partecipazione? Se sono impiegati del conservatore delle ipoteche, il conservatore delle ipoteche può licenziarli e chiamarli quando crede e quando vuole. Non mi pare che si possano fare cose inutili.

Oltre a ciò, come si rispetta la dignità dei ministri, passandosi loro la partecipazione di un fatto dei conservatori, quando sul fatto stesso non possono esercitare la loro autorità? Queste ragioni a me sembrano evidentissime, per conseguenza mi auguro che la Camera toglierà siccome inutile quest'articolo primo, se si ritiene il principio da cui la Commissione è partita, che gl'impiegati negli uffici dei conservatori delle ipoteche, debbano essere scelti e nominati, e possano essere licenziati a volontà dei conservatori stessi che hanno la responsabilità del servizio.

**PANATTONI.** Io debbo far presente, anche per schiarire l'onorevole preopinante, che non solo si sono manifestati nei tempi scorsi diversi inconvenienti nel servizio delle conservazioni ipotecarie, ma inoltre si riscontrò che l'estremo arbitrio nelle scelte personali e nel modo delle retribuzioni produceva lamenti e disordini. Quindi pure avveniva che molti impiegati riputavano non essere di loro convenienza di stare in un ufficio che serve all'interesse pubblico e che ha qualche cosa di legalità, di fede e di garanzia, se il Governo non sorvegliava, e non tutelava in qualche guisa la loro posizione. Fu allora che venne riconosciuto che i ministri, i quali fino a quel momento nulla si occupavano di codesti impiegati, dovessero avere qualche vigilanza e qualche tutela verso di essi, benchè i loro diritti ed i loro doveri non fossero eguali a quelli dell'impiegato governativo.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PANATTONI.** Ecco adunque perchè fu ravvisato con-

veniente che i due ministri, della giustizia e delle finanze, come superiori ed interessati al buon servizio dei conservatori, dovessero essere informati del personale adoperato dai conservatori stessi; e fu creduto che, senza punto alterare le loro facoltà e la loro economia, questo solo bastasse di freno disciplinare contro i disordini che si erano lamentati.

L'onorevole Melchiorre capirà facilmente che non mancano al Ministero i modi per influire sul buon servizio delle conservazioni, laddove i capi di codesti importantissimi uffici veramente trasmodino nell'esercizio della loro facoltà, ed abusino sia nello scegliere, sia nel retribuire, sia nel licenziare i loro impiegati. Altronde la esperienza suggerì di non omettere qualche temperamento in proposito.

Io credo che, dati questi schiarimenti, si ravviserà non essere del tutto sterile nè superflua la dichiarazione contenuta nell'articolo 1.

**MICHELINI.** Pare a me che quest'articolo scemi la responsabilità dei conservatori delle ipoteche. Imperciocchè se essi hanno da essere risponsali verso il pubblico e verso il Ministero, è necessario siano perfettamente liberi nella scelta dei loro dipendenti. Come possono, senza tale libertà, essere risponsali delle costoro azioni?

Avvi inoltre una considerazione, che è forse di maggiore importanza nello stato delle nostre finanze.

Tutti sappiamo con quale alacrità si suole assalire il povero bilancio dello Stato. Chi è che non voglia entrare nella schiera degl'impiegati governativi? Ora io temo che gli amanuensi e gli altri impiegati delle conservatorie, appunto perchè sono nominati in un articolo di legge, possano tosto o tardi inalberare la pretesa di essere considerati come pubblici ufficiali, avere diritto a stipendi, a pensione ed agli altri vantaggi di cui godono gl'impiegati del Governo. Non sia questo un addentellato alle loro pretese. Evitiamo il pericolo di accrescere il numero di coloro che vivono a spese dei contribuenti, e tale numero non sarebbe accresciuto di poco, molti essendo gli amanuensi di cui si tratta.

Si ricordi la Camera del pericolo che abbiamo corso che passassero nel novero degl'impiegati tutti i moltissimi scritturali delle segreterie dei tribunali e delle Corti d'appello. Essi lo domandavano, e si sono trovati pietosi patrocinatori della loro causa.

Fortunatamente...

**DI SAN DONATO.** C'eravate voi?

**MICHELINI.** Fortunatamente una debole maggioranza respinse quella domanda; se ciò non era, graviterebbe ora sul bilancio un'importante spesa di cui va libero.

**RESTELLI, relatore.** Debbo giustificare la disposizione contenuta nell'articolo 1.

Dal momento che si stabiliva un nuovo trattamento per i conservatori delle ipoteche, uniforme per tutta Italia, era anche necessario di proclamare quale fosse

la vera qualità del conservatore. Gli si è mantenuta quella di pubblico funzionario, qualità che, quando non fosse stata confermata, avrebbe per avventura dato luogo al dubbio che la perdessero quelli che fino ad oggi, per le leggi esistenti, erano retribuiti a stipendio fisso e non ad aggio.

Ecco la ragione del primo paragrafo dell'articolo.

La ragione poi del secondo paragrafo è ancora più evidente.

Avrebbe potuto per avventura essere ommesso il primo alinea, ma non certo il secondo; perchè, siccome oggi abbiamo dei conservatori d'ipoteche, in cui gli impiegati subalterni sono veramente pubblici impiegati, e siccome col sistema che s'inaugura col progetto cessano di esserlo, era necessario che questa cessazione fosse dichiarata.

Ecco perchè si è detto che « gli altri impiegati ed amanuensi, occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. »

Si è anche fatta la obbiezione essere inutile che il conservatore notifichi la nomina e la rimozione dei suoi impiegati, dappoichè ha arbitrio appunto di nominarli e rimuoverli.

La ragione della disposizione si è innanzi tutto che, trattandosi di uffici pubblici in cui sono depositati diritti preziosissimi di cittadini, era opportuno che i Ministri sapessero chi vi è addetto; e inoltre, perchè la notifica servisse di avviso per quei conservatori che per troppa grettezza mantenessero in ufficio un personale troppo scarso.

Quando i ministri sapranno che presso un conservatore non vi è il personale necessario, provvederanno affinché il servizio sia puntuale e spedito.

L'onorevole Salaris ha proposto un emendamento il quale tenderebbe ad esprimere il concetto che i conservatori delle ipoteche sono responsabili degli atti dei loro commessi.

**SALARIS.** No.

**RESTELLI, relatore.** Do lettura del suo emendamento:

« Gli altri impiegati, amanuensi occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori dei quali sarà la responsabilità degli atti di ufficio. »

Qui dunque si proclama la responsabilità dei conservatori per i loro atti d'ufficio.

Ora faccio riflettere all'onorevole Salaris che il principio della responsabilità dei conservatori è stabilito nel Codice civile nella maniera più formale per cui non occorre ripeterla.

La Commissione pertanto insiste sull'articolo da essa proposto.

**SALARIS.** L'onorevole Restelli ha dato al mio emendamento una portata che è lungi dalle mie intenzioni.

Col mio emendamento intendo escludere affatto ogni partecipazione del guardasigilli o del ministro di

finanze alla nomina ed alla rimozione degli amanuensi degli uffici ipotecari. Sono d'accordo con l'onorevole Restelli; gli amanuensi e gli altri impiegati che si trovano nelle conservatorie delle ipoteche non sono pubblici funzionari, e ciò è necessario dichiarare; ma per ciò stesso non sarà soverchio dichiarare che tutta la responsabilità degli atti dell'ufficio dovrà pesare sul vero pubblico funzionario, sul conservatore delle ipoteche.

Io so benissimo che la responsabilità degli atti dei conservatori deve derivare non da questa legge, sebene dalla natura dell'ufficio, e se si vuole anche dalle disposizioni del Codice civile; ma è bene che si dica che nessuna parte di questa responsabilità potrà mai pesare sugli amanuensi e sugli altri impiegati, i quali, in forza di questa legge, cessano di essere pubblici funzionari.

Non so darmi poi ragione della comunicazione al guardasigilli ed al ministro di finanze delle nomine e delle rimozioni degli amanuensi o scritturali, che un conservatore intendesse accettare a rendere più agevole il disimpegno del suo ufficio.

Nè giovarono a rischiarare la mia mente le cose che in sostegno di questa disposizione furono dette dall'onorevole Panattoni; perchè niuno è che non veda che la scelta degli amanuensi dev'essere libera, e tale che sia di piena fiducia dei conservatori.

Nella severità eccessiva dei conservatori verso gli amanuensi nulla, secondo me, ha da vedere il guardasigilli ed il ministro delle finanze.

Ed in vero, sarebbe illogico concedere ai conservatori libera la scelta degli amanuensi, e trovar modo poi che il guardasigilli o il ministro di finanze potesse indirettamente costringerli a ritenere al loro fianco questo o quell'altro impiegato. Ammesso il principio, accettate le conseguenze.

Allorquando si ammette che il solo conservatore sia il pubblico funzionario responsabile, che a lui si concede facoltà di nominarsi e di rimuovere amanuensi, questa facoltà non dev'essere illusoria, ma reale, perchè e la nomina e la rimozione non possono non involgere questione di fiducia o di sfiducia. È necessario, indispensabile lasciare una larghezza al conservatore per scegliere quelle persone che crede idonee al disimpegno del proprio ufficio, o per rimuovere quelle sulle quali un conservatore credesse non poter fare assegnamento.

L'onorevole Panattoni poi parrebbe richiedere quasi un tacito consenso od approvazione dei sullodati ministri intorno alle nomine od alle rimozioni degli amanuensi, e questa tacita approvazione scemerebbe in qualche modo la responsabilità del conservatore, ragione per cui, ben lungi dall'essere utile, sarebbe dannosa al pubblico servizio.

Imperocchè, avrebbe sempre il conservatore a difendere gli atti del suo ufficio con addurre l'obbligo im-

postogli dal guardasigilli o dal ministro di finanze di ritenere, suo malgrado, questo o quell'altro impiegato, il tale o tal altro amanuense.

Ora, la Camera e la Commissione si convinceranno facilmente come nociva al pubblico servizio il dare campo a somiglianti appigli, e come non convenga che in modo alcuno sia scemata la responsabilità dei conservatori delle ipoteche.

Due parole all'onorevole Restelli. Egli diceva che la Commissione volle questa comunicazione di nomine e di rimozioni ai ministri di grazia e giustizia e di finanza, in quanto che era possibile che un conservatore, per grettezza o per altro, lasciasse il pubblico servizio senza tutti quegli amanuensi, quegli impiegati che erano necessari al disimpegno del servizio.

Ma, mi perdoni l'onorevole Restelli e la Commissione, non sarebbe questo il modo conveniente ed efficace ad escludere le ipotesi che suggeriva questa prescrizione. Nè giova trattenermi a dimostrarlo; dappoichè basterà considerare che per questa legge non è data facoltà ai ministri d'imporre a conservatori l'obbligo di nominarsi coadiutori.

E d'altronde il progetto di legge ha già altre disposizioni che sono vera guarentigia dello esatto disimpegno del servizio, senza che si ricorra a questo espediente, il quale, lo ripeto ancora una volta, è inefficacissimo.

A che poi la comunicazione delle nomine o delle rimozioni degli amanuensi, se al ministro non è dato opporsi nè a quelle nè a queste? Codesta comunicazione dunque sarebbe senza scopo, senza giovamento del pubblico servizio, con probabilità anzi di pregiudizio gravissimo del conservatore e del servizio stesso.

Che se poi questa prescrizione avesse fondamento in una questione di moralità; se, cioè, quest'obbligo si volesse imporre ad escludere la possibilità che le nomine cadessero su persone indegne, allora non bisognerebbe parlare di sola comunicazione, ma di ben altro; dappoichè per la sola comunicazione della nomina non si allontanerebbe il pericolo. Se si ritenesse questa ipotesi, se si volesse rimuovere codesto pericolo all'obbligo nel conservatore di comunicare ai ministri le nomine degli amanuensi, sarebbe necessario aggiungere nel ministro il diritto del *veto*, senza cui la nomina di un indegno, anche comunicata ai ministri, rimarrebbe saldissima.

Ma, o signori, io non ammetto codeste ipotesi. Io ritengo che la grave responsabilità imposta ai conservatori è la migliore guarentigia per il servizio delle ipoteche, e per la nomina di persone oneste. Ciascun conservatore vorrà dormire sonni tranquilli, e questi non ponno godersi da chi incautamente si abbandona all'opera di uomini di fede dubbiissima o di niuna fede.

Sopprimete dunque quest'obbligo, che al tempo stesso che sarebbe inefficace a rimuovere i pericoli,

non sarebbe seria guarentigia dell'esattezza del servizio. Lasciate piena libertà ai conservatori, ed addossate loro intera la responsabilità dell'ufficio.

Quando si accetta un sistema, lo si accetti tutto, tutto e senza restrizioni che lo annientino, o quanto meno lo adulterino.

Il sistema è senza dubbio il migliore, il più conforme alla libertà, il più conforme alla economia.

Io accetto questo sistema, come la Commissione; ma io respingo le restrizioni inopportune e, mi si perdoni l'espressione, illogiche.

Accogliete per queste ragioni l'emendamento che ebbi l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Maiorana Calatabiano.

**MAIORANA CALATABIANO.** Io divido l'opinione dell'onorevole preopinante circa alla modificazione che si deve portare al concetto dell'articolo 1; divido anche quella dell'onorevole Melchiorre sull'inutilità in questo punto del medesimo articolo 1; solamente un'idea bisognerebbe conservare di quest'articolo, quella relativa all'obbligo di tener per conto proprio gli amanuensi ed altri impiegati. Ebbene quest'idea, che si trova nettamente formulata nell'articolo 3 del progetto ministeriale, mi pare che avrebbe il suo posto, ora che il progetto ministeriale è stato del tutto trasformato, avrebbe il suo posto nell'articolo 8; sicchè, quanto a me, se prevalessere l'idea dei preopinanti, mi riservo di presentare un'addizione all'articolo 8; allora il concetto sarebbe completato così:

« Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa e dell'aggio sulle riscossioni delle tasse di cui è detto all'articolo antecedente, i conservatori delle ipoteche sosterranno a proprio carico tutte le spese d'ufficio di amanuensi e di altri impiegati, ecc. »

Accennato quest'emendamento che io vorrei fosse apportato all'articolo 8, io ritorno all'idea della completa inutilità dell'articolo 1; anzi esso non solo è inutile, ma è pericoloso. L'esplicita dichiarazione di impiegati governativi è decisamente inconcludente. Io non trovo che in generale nelle leggi organiche siano definite le qualità degli impiegati; molto più dove si potrebbero creare equivoci. Se il conservatore è certo pubblico funzionario, non conviene qualificarlo anche ed espressamente governativo. Con ciò si correrebbe rischio di elevare le pretese e i diritti dei conservatori ad una misura maggiore di quella che si converrebbe.

Alcuni articoli del progetto della Commissione infatti accennano a questa elevazione, e mi pare che dovrebbero non accettarsi così facilmente. Non è necessaria quella definizione, dissi anzi pericolosa, ma basterebbe il difetto di necessità. Molto meno poi è necessaria la dichiarazione negativa della qualità di impiegato governativo in coloro che non hanno ragione d'essere considerati come tali. Nè può far sorgere dubbio

in proposito il fatto che in alcune provincie vi sono degl' impiegati che hanno la qualità d' impiegati governativi.

Dal momento che non si riconoscono, nel progetto in esame, quali impiegati governativi, altri che il conservatore; dal momento che le spese per gl' impiegati debbono essere sopportate dal conservatore, e che il Governo non ha in ciò alcuna ingerenza, è del tutto esclusa ogni possibilità d' equivoco. L' ultima parte dell' articolo primo obbliga i conservatori a partecipare al Governo le nomine e le rimozioni da essi operate de' propri amanuensi e impiegati: e ciò, secondo bene notò l' onorevole Michellini, diminuisce la responsabilità che avrebbe il funzionario che dee far le nomine, ma non può menare ad alcun utile risultato la proposta comunicazione di nomina e rimozione, se al Governo non viene attribuito qualche diritto da esercitare riguardo alle nomine o rimozioni fatte dal conservatore.

Qual diritto è dato in proposito al Governo? Nessuno: il conservatore è come un industriale che può allontanare da sè un impiegato che non gli offra le condizioni che desidera. Ma accenno ad una difficoltà che credo assai maggiore, e sarebbe quella per cui sarebbe il conservatore costretto a fare le nomine; ora noi non sappiamo nelle risultanze civili a quali controversie potrebbe menare una nomina; perchè una nomina, che s' intende che sia accettata, fino ad un certo punto stabilisce un vincolo di diritti e di doveri.

Ma se costringiamo il conservatore a tenere chi non vuole tenere, ad adibire per lungo tempo chi forse vorrebbe stipendiare per poco; se noi lo costringiamo ad una nomina, noi avremo peggiorato le condizioni sue; e quanto più le sue condizioni peggioreranno, saremo altrettanto obbligati a concedergli dei vantaggi in quelle tariffe, che io intendo siano esaminate attentamente.

D' altra parte, quando noi gli diamo questo peso, per ciò medesimo rendiamo più difficile la condizione del funzionario; e questa difficoltà ei la deve tradurre sempre in maggiore assegnamento o in meno buono servizio; questa per lo meno dovremo scioglierla mediante maggiori compensi.

Di più, che varrebbe la comunicazione della nomina se non si conoscono la quantità e altre condizioni del lavoro e del salario? Se in questo momento si riceve un qualunque impiegato con condizioni che, avuto riguardo alla ricerca di quel dato lavoro, sono soddisfacenti, domani queste condizioni variano; e giusto per questa variante ci sarà un' alterazione fra l' offerta e la domanda, ci sarà un' alterazione tra i rapporti del conservatore ed i suoi impiegati, e vi saranno movimenti per semplici cagioni economiche le quali non proveranno nulla sull' esattezza e moralità del servizio. Ma se il Ministero non ha diritto di conoscere la cifra dello

stipendio, il conservatore non rimuove nè conserva, ma solamente dice: tu, che sei mio impiegato, da questo mese avrai lo stipendio diminuito. Ma allora si avrà la dimissione, anzichè la rimozione.

Per queste ragioni, io credo di dover insistere nell' attacco che si fa all' articolo 1 dall' onorevole Melchiorre, e prego l' onorevole Salaris, perchè ritiri il suo emendamento, perchè infatti mi pare che andrebbe seriamente soggetto a taluni degli appunti che gli sono stati diretti specialmente dall' onorevole Restelli, e contentarsi di trasportare la questione da lui sollevata all' articolo 8, il quale riproduce il concetto del progetto ministeriale chiaramente espresso nell' articolo terzo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all' onorevole Fossa.

**FOSSA.** Per rispondere alle osservazioni che vennero fatte da coloro che combatterono l' articolo 1, mi sembra necessario di premettere il vero concetto che dobbiamo avere sull' ufficio dei conservatori. Qual è l' ufficio del conservatore quanto alla sua natura? È un ufficio certamente governativo, un ufficio non differente da tutti gli altri dello Stato. In questi uffici dei conservatori, per una ragione d' economia, noi abbiamo introdotto degl' impiegati i quali sono allo stipendio del Governo, ed ammettiamo un altro personale il quale è al servizio dei conservatori e, sotto la dipendenza e la responsabilità di questi, al servizio dello Stato, ma che si compone d' individui, i quali per verità non sono impiegati governativi.

Sotto questo rapporto parmi in primo luogo possa essere necessario di ben precisare la condizione dei conservatori e degli altri individui che prestano il loro servizio negli uffici dei medesimi. Quando dunque avremo dichiarato nella legge che il solo conservatore è impiegato del Governo e gli altri no, noi avremo retamente e per tutte le possibili conseguenze espresso un concetto il quale serve, a mio credere, a ben stabilire la posizione del capo e degli altri che sotto di lui prestano la loro opera. Ma non è mia intenzione di sostenere la prima parte dell' articolo, perchè a questo riguardo parmi abbia già risposto assai efficacemente l' onorevole relatore. Io piuttosto mi farei a dimostrare brevemente come non reggano gli appunti che dagli onorevoli miei amici Salaris e Maiorana Calabiano si sono fatti alla seconda parte di detto articolo.

Dal momento che si tratta di un ufficio governativo, è naturale che il Governo debba avere il diritto di conoscere se l' impiegato che è preposto a quest' ufficio siasi messo in grado o no di adempiere ai propri doveri; epperò ed a questo primo fine debba il Governo essere in diritto di avere la nota degl' individui che il conservatore prende in suo aiuto o licenzia dal suo ufficio. Come mai altrimenti potrebbe il Governo provvedere ed essere abbastanza sicuro che agli uffici non mancherà il personale necessario? Come altri-

menti potrebbe il Governo essere in grado d'impedire che in molti casi il desiderio di fare dei risparmi prevalga sul sentimento del dovere? E qui prego la Camera di considerare quante siano le lagnanze che soventi hanno luogo pei ritardi che accadono in molti degli uffici dei conservatori; di considerare quanti danni questi ritardi possono produrre ai cittadini, quanti interessi ne vadano compromessi. Non bisognerebbe avere pratica delle cose per non avere avuto occasione di lamentare alcuno di questi inconvenienti. Immaginatoci quanto dessi si moltiplicherebbero quando, ammesso il principio che il solo conservatore è impiegato del Governo, sia a di lui carico lasciato l'obbligo di provvedere tutto l'altro personale necessario, e non fosse dato al Governo il mezzo di potere facilmente ed in ogni momento riconoscere ed accertarsi se detto obbligo sia regolarmente eseguito, e di potere all'occorrenza prendere quelle misure che fossero del caso.

Ma di più, signori, la seconda parte di quest'articolo ha un altro vantaggio, quello di far sì che il Governo possa vedere e conoscere quale genere di persone sieno ammesse a prestare la loro opera in uffici di tanta importanza e pei quali fa d'uopo di tanti riguardi, quali sono gli uffici delle ipoteche. È assolutamente necessario che il Governo conosca le loro qualità. Gli uffici delle ipoteche sono altrettanti depositi di fede pubblica; grandi e vitali interessi delle famiglie sono agli stessi affidati. Non accadrà spesso, lo concedo volentieri, perchè l'onoratezza delle persone dei conservatori ed il loro stesso interesse me ne fanno sicuro, ma potrebbe anche talvolta verificarsi che fossero ammessi per una gretta economia negli uffici dei collaboratori immeritevoli di confidenza. Potremmo noi negare al Governo il diritto di valersi di tutti i mezzi che stanno in lui per costringere quei conservatori che, poco curanti dei loro veri interessi, lo fossero meno di quelli dei cittadini, a rimuovere dai loro uffici detti individui? E se non possiamo, se non vorremo negare al Governo questo diritto, come possiamo noi contendergli il mezzo più acconcio per poterlo esercitare, voglio dire la partecipazione delle nomine e delle rimozioni? Come mai potrebbe essere accettevole un sistema che condurrebbe alla conseguenza che gli uffici delle ipoteche, che pure sono uffici governativi, sarebbero affidati a persone le quali per la massima parte sarebbero ignote al Governo?

Giova ripeterlo, questi uffici sono governativi: il Governo deve sorvegliare non solo i capi, ma eziandio tutti gli altri che prestano la loro opera negli stessi...

**DI SAN DONATO.** No.

**FOSSA.** L'onorevole Di San Donato dice di no, io dico di sì. Il Governo nell'interesse dei cittadini, nel sacro interesse della pubblica fede, deve sorvegliare non solo i capi, ma tutti coloro che prendono parte a questi uffici. I capi sono responsabili anche pei loro subalterni,

è vero, ma al di sopra di questa responsabilità avvi qualche cosa di più prezioso, di più grande, l'inviolabilità, l'integrità della pubblica fede, a cui non può mai essere lecito di recare offesa anche quando sia possibile una riparazione.

La disposizione della seconda parte dell'articolo 1 è una garanzia per la società; è uno dei principali mezzi con cui il Governo può esercitare una sorveglianza che, più che un diritto, è per esso un dovere: la medesima non crea nessun diritto dirimpetto allo Stato, agli impiegati ed amanuensi che sono dai conservatori chiamati a prestare l'opera loro; non diminuisce la responsabilità dei conservatori. L'influenza che il Governo può esercitare sui conservatori, i mezzi di cui può valersi verso gli stessi lo pongono in grado di richiedere con effetto che essi scelgano un personale il quale abbia diritto alla pubblica confidenza.

Io prego la Camera a votare l'articolo 1 come trovasi dalla Commissione proposto. \*

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Catucci.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CATUCCI.** Signori, io non entro ad esaminare se l'articolo primo di questa legge debba essere oppure no soppresso. La Camera ha udito su di ciò il pro ed il contro, quindi ciascun di noi è abbastanza illuminato per poter votare con piena coscienza. Solamente quando io leggeva quest'articolo mi faceva una grave, e dirò anche, una dolorosa impressione l'osservare che attualmente gli uffici ipotecari non sono regolati da leggi uniformi, essendovi diversi uffici ipotecari presso i quali gli altri individui che lavorano sono tanti impiegati dello Stato. Ora, se così è, come non è altrimenti, costoro dopo la presente legge saranno licenziati, poichè, in base di questa legge, ai conservatori piacerà di nominare persone di loro fiducia: e vi sembrerà ciò un atto di giustizia? Invece, perchè non obbligare i conservatori a rispettare quel personale che trovano negli uffici ipotecari cui saranno destinati?

Io dunque rivolgo una domanda all'onorevole Commissione per chiarirmi su questo argomento, e dico ad essa così: con la legge che proponete, coll'articolo 1, che cosa farete di coloro i quali sono attualmente considerati come impiegati, e che non sono al certo i conservatori? Da oggi innanzi costoro saranno licenziati dai loro capi, una volta che voi dite che i conservatori sono i soli responsabili dinanzi al Governo ed allo Stato, e che per conseguenza è di loro diritto esclusivo la nomina d'ogni altro impiegato necessario all'ufficio? Io domando a voi, con questa facoltà illimitata che darete ai conservatori da oggi in avanti, che cosa avrete provveduto intorno a quelli che attualmente hanno pure la divisa di impiegati col diritto anche alla pensione.

Se la Commissione mi darà una risposta per la quale io non veda che questi infelici siano licenziati dall'ufficio dei conservatori attuali, o da quelli che verranno in appresso, io m'acquisterò; se no, proporrò

un'aggiunta a quest'articolo, formolata nei seguenti termini:

« La presente disposizione non potrà pregiudicare la posizione degli altri impiegati ed amanuensi degli uffizi ipotecari, i quali attualmente sono considerati come impiegati dello Stato. »

*Una voce.* Eh! se ne vanno a casa.

**CATUCCI.** Ed è egli giusto che siano mandati a casa, senza pane! È questo che io non vorrei; nè ciascuno di noi deve poi tollerare le oppressioni, gli arbitrii.

**MICHELINI.** Comincerò col dire il mio sentimento sulla proposta dell'ultimo oratore.

Egli si preoccupa troppo, secondo me, della sorte degli amanuensi di una parte dello Stato; io credo che noi dobbiamo preoccuparci soprattutto delle finanze dello Stato, cioè dei contribuenti.

In sostanza, gl'impiegati, come hanno diritto di cessare dal loro servizio da un momento all'altro, così il Governo deve avere quello di congedarli.

Del resto le leggi già provvedono a questa bisogna, e provvedono assai largamente; io almeno così la penso. Vi provvede soprattutto la legge sulle aspettative del mese di ottobre 1863. Dunque, nel caso nostro non occorre speciale provvedimento legislativo, ma solo applicare ai già impiegati governativi, di cui si tratta, la vigente legislazione.

Passando a ragionare dell'articolo primo, dico che è assolutamente inutile.

*I conservatori delle ipoteche, vi si legge, manterranno la qualità di funzionari governativi.*

È forse necessario dir questo? La parola *manteranno* indica che di tale qualità già sono rivestiti. Dunque, siccome questa legge non la toglie loro, così essi la conservano senza che sia necessario di dirlo.

Ma, poniamo che nessuna legge dia loro espressamente la qualità di funzionari governativi; forse che non l'hanno per la natura del loro ufficio? E la dichiarazione con cui si vuole cominciare questa legge, impone loro qualche dovere o dà loro qualche diritto che altrimenti non avrebbero? Mai no, perchè i loro diritti ed i loro doveri sono determinati dal Codice civile e dalle leggi costitutive delle conservatorie delle ipoteche.

Passiamo al resto dell'articolo, in cui si dichiara che gli altri impiegati ed amanuensi necessari pel servizio degli uffici ipotecari non sono funzionari governativi.

Anche questa dichiarazione non è necessaria, perchè non essendo nominati, nè pagati dal Governo, non puossi dubitare che siano privati cittadini. Tanto varrebbe dichiarare che coloro che prestano altri servizi ai conservatori non sono perciò pubblici funzionari.

Va bene che essi siano nominati e rimossi dai conservatori. Ma nemmeno questo non è necessario di dirlo, perchè deve farlo il conservatore che non possa compiere personalmente il proprio ufficio.

È poi non solo inutile, ma ancora nocivo il prescrivere che il conservatore debba partecipare la nomina e la rimozione al Ministero della giustizia ed a quello delle finanze. A quale scopo? Forse perchè gli amanuensi abbiano diritto di lagnarsi dei conservatori che stimi di rimuoverli? In tale caso il conservatore potrebbe dire al ministro di andare egli a reggere la conservatoria, della quale non può essere risponsale se deve valersi dell'opera di persone che non gli garbano.

In sostanza non può esservi via di mezzo: o gl'impiegati inferiori di cui si tratta debbono essere nominati dal Ministero, il quale ne sia risponsale, o debbono esserlo dai conservatori, se sopra questi deve cadere la responsabilità. Ogni altro sistema è ibrido, e da lasciarsi in disparte.

Il primo sistema darebbe al Ministero una responsabilità ch'egli non può esercitare; sarebbe un riprovevole concentramento. Tale sistema, del resto, non è da nessuno proposto.

Dunque non rimane che l'altro, quello mercè di cui tutta la responsabilità ricade sui conservatori, ai quali perciò dev'essere libera la scelta dei loro dipendenti, senza l'inutile formalità, perchè formalità già ve ne sono troppe nella nostra amministrazione, di partecipare la loro scelta a chicchessia.

Tutto questo si ottiene mercè la soppressione dell'articolo 1.

#### PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.* Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge inteso a riordinare la circoscrizione territoriale della provincia di Mantova. (V. *Stampato n° 103*).

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà immediatamente mandato alla stampa.

**ACERBI.** Domando la parola per chiedere l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ACERBI.** Domando alla Camera di dichiarare d'urgenza il progetto di legge che l'onorevole ministro dell'interno ha testè presentato sulla ricostituzione della provincia di Mantova.

Cittadino di quella provincia e deputato di uno dei suoi collegi, ho creduto di dovere sollecitare dal Governo un atto di giustizia riparatrice a riguardo di città benemerita per lunghi dolori dignitosamente sofferti.

Voi, o signori, al pari di me conoscete quale sia stata la trista situazione cagionata alla città di Mantova dal trattato troppo famoso di Villafranca. Per quel



trattato Mantova sola delle provincie lombarde restava alla vecchia oppressione, e vedeva inoltre dimezzato il proprio territorio amministrativo, una parte del quale veniva annesso alla provincia di Cremona, una parte a quella di Brescia.

È inutile che io vi venga esponendo i danni che soffersero quella città, che tutto ad un tratto vide una linea politico-doganale interposta a poche miglia dalle sue porte, tra i suoi vecchi distretti. Furono sette anni di durissime prove, sette anni in cui Mantova vide diminuirsi di un terzo la sua popolazione, cessare il suo commercio, chiudersi le sue officine, sparire i suoi capitali, rovinare i pubblici e privati stabilimenti, ritirarsi insomma da sè quella vita che l'aveva fatta una delle più belle e delle più ricche città di Lombardia. Restavale la speranza, e fidente nell'avvenire aspettava nell'ora della libertà quella della giustizia.

I comuni divelti dal suo seno, in nome dell'antico affetto e dei comuni interessi, avevano già reclamato contro questo stato di cose. Fu pure presentata una petizione a questo riguardo; persone autorevoli si erano rese interpreti del voto comune, e tra queste mi è caro di segnalare il nome del senatore conte Giovanni Arrivabene, una delle illustrazioni viventi della città di Mantova; ma, malgrado tutto questo, nulla fu ottenuto: eppure la giustizia e l'interesse ben inteso dell'amministrazione esigevano che qualche cosa si facesse.

Io non voglio invocare le memorie del passato per provare quanto importi quest'atto di riparazione, soltanto osserverò che, essendo stata Mantova per tanti secoli capitale di Stato autonomo, è prova che più che in altra città erano in essa condizioni di vita propria e potenza di assimilazione.

I Gonzaga che la governarono per tre secoli ne vennero spossessati dai Francesi, vittime, più che del loro mal governo, della loro fedeltà all'alleanza francese. I Francesi poi nel 1707 la consegnarono agli Austriaci che la governarono con amministrazione propria e con una specie quasi d'autonomia sino all'epoca della rivoluzione francese. (*Conversazioni*)

Le successive guerre della rivoluzione e dell'impero mutarono faccia alle cose, e, nella centralizzazione imperiale, Mantova venne costituita a capo del dipartimento del Mincio, e colla restaurazione del 1815 venne costituita a provincia come si trovò nel 1859.

Tale risulta storicamente l'importanza della città di Mantova, ma ben maggiori meriti conta Mantova se la si risguarda dal lato dell'italianità e del liberalismo, essa che fu non piccola parte nelle congiure carbonare del 1821; che cospirò con Ciro Menotti nel 1831; che divise le aspirazioni della Giovine Italia nel 1833; che pugnò valorosamente, per mezzo di tanti suoi figli su tutti i campi di battaglia dell'italiana indipendenza; che sparse tanto del suo nobile sangue sugli spalti di Belfiore, e che popolava le prigioni di Josephstadt, di Theresienstadt e di Leibak dei migliori dei suoi cit-

tadini, alla cui ardita protesta; se era mancata la fortuna del successo, non erano però mancate la grandezza dell'intento e la nobile gara del sacrificio e della virtù.

Signori, siamo giusti, non permettiamo che una città la quale ha tanto meritato e tanto sofferto rimanga più a lungo distaccata da coloro ai quali è vincolata dall'affetto e da comuni interessi. Non posso però tacere che due difficoltà possono da taluno essere affacciate alla pronta ricostituzione della provincia di Mantova; difficoltà alle quali io non posso dare quell'importanza e gravità che vi si voleva attribuire. La prima difficoltà è d'ordine economico; verte circa le quote del prestito nazionale che ancora debbono essere versate dalle provincie di Cremona e di Brescia, delle quali quote si sono resi solidali i comuni dei distretti che loro vennero aggregati. L'altra è politico amministrativa, e non permetterebbe l'unione della provincia se non compiuta l'unificazione delle leggi.

La prima di queste difficoltà verrà tolta dalle stesse patriottiche provincie in questione, le quali non vorranno certamente opporsi al distacco di quei distretti che sapevano essere stati aggregati loro temporariamente.

La seconda, anzichè essere una difficoltà, è uno stimolo ed un'urgenza maggiore. Diffatti ciascuno lamenta la troppo lunga durata di questo stato anormale; ciascuno comprende che non è più oltre compatibile il vedere uno Stato costituzionale reggersi colle leggi del dispotismo. Ciascuno vede tra le altre cose lo scandalo di quei processi di stampa ultimamente giudicati senza la suprema garanzia dei giurati, e con le norme e le leggi di altra dominazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'oratore a non estendersi troppo in questi ragionamenti, giacchè l'urgenza non incontra opposizione.

**ACERBI.** Ho finito. Per queste considerazioni io confido che la Camera sarà convinta della urgente necessità di ricostituire la provincia com'era nel 1859.

**PRESIDENTE.** Se non v'è opposizione, il progetto di legge sarà dichiarato d'urgenza.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno.* Per le considerazioni che mi hanno indotto a presentare quel progetto di legge, unisco la mia voce a quella del preopinante per domandare che il medesimo venga discusso di urgenza.

**GONZALES.** Io intendo associarmi all'onorevole Acerbi nella domanda di urgenza di questo progetto di legge. (*Sì! sì!*)

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione, questo progetto di legge sarà dichiarato urgente.

(È dichiarato urgente.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Restelli.

**RESTELLI, relatore.** Devo dare una risposta all'onorevole Catucci che ha domandato qual è la sorte di quelli che fino ad oggi hanno servito come impiegati governativi negli uffici ipotecari, e che nella legge perdono questo carattere. Io rispondo che si è provveduto col l'articolo 17 del progetto della Commissione in cui si dice:

« Quelli fra gl'impiegati presso gli uffici ipotecari del regno, i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità d'impiegati governativi, godranno del trattamento determinato dalla legge 11 ottobre 1863, numero 1500. »

Ora, non possiamo fare a questi impiegati una situazione diversa da quella di tutti gli altri impiegati dello Stato, che si trovano nelle identiche condizioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Catucci.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metterò dopo ai voti la chiusura; ora ho dato già facoltà di parlare all'onorevole Catucci.

**CATUCCI.** La risposta datami dall'onorevole relatore non mi ha punto persuaso. La legge cui accenna l'articolo 17 relativo a quella che ora discutiamo, riflette le disponibilità; sapete ora cosa avverrà quando noi voteremo questa legge? Che tutti coloro che si trovano impiegati negli uffici d'ipoteche subiranno la dura ed infelicissima sorte della disponibilità, e con ciò, mentre da un lato aggraveremo un altro poco il bilancio dello Stato col soldo di disponibilità, dall'altra parte non venendo più costoro richiamati in altro impiego, e non avendo gli anni di servizio, eccoli condannati alla miseria; e perchè tutto ciò? Perchè non vuoi con la legge che discutiamo stabilire che, rispettandosi il presente, per l'avvenire il conservatore potrà a suo piacere scegliersi gli impiegati.

Egli è vero che gl'impiegati in generale sono sottoposti alla legge dell'11 ottobre 1863, quindi messi anche essi alle stesse eventualità cui sono stati rimandati tanti impiegati appartenenti alle altre amministrazioni. A tutto questo io posso bene osservare che, quando vi è vera soppressione di un ufficio per risparmio al bilancio, io ne intendo la ragione, ma qui non si sopprime; invece l'ufficio d'ipoteca si passa al conservatore sotto altre condizioni; ed è in questo punto che io dico che questo passaggio può attuarsi con altre condizioni, cioè con fare rispettare gli attuali impiegati, come in mille incontri si è fatto. Quale grave sconcio secondo questo mio divisamento, che trova riscontro in casi simili quando lo Stato ha voluto dimettersi da talune imprese, da taluni uffici che erano direttamente amministrati, affidandoli ai terzi coll'obbligo di rispettare i suoi impiegati? Adunque siamo cauti, o signori, a non moltiplicare le umane miserie e la classe degl'impiegati poveri, massime quando non vi è questo estremo bisogno di dettare provvedimenti di tanta severità.

Per queste ragioni io non posso acquetarmi alle osservazioni dell'onorevole relatore; quindi depongo sul banco della Presidenza una proposta, che desidero sia posta ai voti, ed ho piena fiducia che dalla Camera, non estranea ai sentimenti di umanità, come altresì a quelli della più severa giustizia, essa sarà accolta, ed ove per disavventura verrà rigettata, io rimarrò tranquillo nella mia coscienza sicuro di avere adempito al mio dovere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

**FINALI, commissario regio.** L'onorevole Catucci non è soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione; ma io lo prego di considerare che egli non si appone perfettamente al giusto ritenendo che sia in balia del conservatore delle ipoteche il mettere questi impiegati in aspettativa, o piuttosto in disponibilità. Non è il conservatore delle ipoteche che per effetto di questa legge potrà porre in disponibilità gli attuali impiegati, ma è la legge. È scritto nella legge del 1863 che la disponibilità è una condizione nella quale cade l'impiegato per riduzione e soppressione di ruoli organici. Ora, dal momento che, per disposizione legislativa, sui ruoli organici delle conservatorie delle ipoteche rimangono soppressi tutti i posti di questi segretari, amanuensi ed altri commessi, la disponibilità viene loro di diritto, e non dipende nè punto nè poco dalla volontà, nè dal capriccio del conservatore.

**PRESIDENTE.** Su quest'articolo 1 sono stati proposti alcuni emendamenti.

L'onorevole Salaris propone che il secondo paragrafo sia formulato nel modo seguente:

« Gli altri impiegati ed amanuensi, occorrenti pel servizio degli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, dei quali sarà la responsabilità degli atti di ufficio. »

**CATUCCI.** Domanderei di dare una risposta all'incaricato del Governo. (*No! no! — Rumori*) È vero che con questa legge... (*Rumori*) gli attuali impiegati nelle conservatorie delle ipoteche seguono la sorte degli altri impiegati messi pur essi in disponibilità per soppressione di ufficio; ma, ripeto, il caso non è identico, perchè gli uffici d'ipoteca non si sopprimono, ma invece si danno in tutto e per tutto alla dipendenza e responsabilità dei conservatori: ciò, lo ripeto anche un'altra fiata, non è soppressione, e quindi bene si può statuire, con la legge che discutiamo, che i conservatori dovranno rispettare gli attuali impiegati: mi sembra ciò di una evidenza irrecusabile e di una immensa giustizia; perciò insisto con tutto convincimento sulla proposta da me fatta e testè indicata, cioè: *rispettando gli attuali impiegati.* (*No! no!*) Ed io dico: sì, sì.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Salaris è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Picardi propone che al secondo paragrafo dell'articolo 1 si faccia quest'aggiunta:

« ...rimanendo sempre ferma la responsabilità dei conservatori, anche per il fatto dei propri impiegati. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

**PICARDI.** Signor presidente, spiegherei il concetto dell'aggiunta che propongo, se la Camera lo credesse.

**RESTELLI, relatore.** A nome della Commissione dichiaro che la medesima accetta quest'aggiunta. Per tal modo si rende forse inutile lo svolgimento della stessa.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'aggiunta, quindi la pongo ai voti.

**PICARDI.** Perchè la Camera possa comprendere bene il concetto... (*Rumori*)

**DI SAN DONATO.** Vogliamo essere persuasi anche noi.

**PICARDI...** se il signor presidente me lo permette, lo spiegherò.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PICARDI.** Si è manifestato il dubbio se la sorveglianza più o meno diretta, attribuita al Governo per la disposizione che dà ai conservatori l'obbligo di comunicare al Ministero la nota degl'impiegati ch'essi hanno libera facoltà di nominare o rimuovere, diminuisca la responsabilità che per legge hanno i conservatori delle ipoteche pel fatto dei propri impiegati, sebbene la legge comune disponga che ogni commissionante risponda del fatto del suo commissionato per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle attribuzioni del commissionante.

A chiarire che la comunicazione, che si prescrive doversi fare al Ministero della nomina degl'impiegati, non può per nulla scemare la responsabilità che hanno per legge i conservatori delle ipoteche, ho creduto necessario aggiungere all'articolo un inciso che mantenga ferma la responsabilità dei conservatori, non ostante l'obbligo che hanno di comunicare al Governo la nota degl'impiegati che hanno creduto aggiungere al proprio ufficio pel disimpegno del servizio.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare sulla proposta Picardi. Come la Camera vede, questa proposta presuppone che l'articolo sia votato. Ma avvi un emendamento più radicale, che è quello proposto dall'onorevole Melchiorre e da me sostenuto per la soppressione intera dell'articolo. Questa soppressione io credo che sia assentita anche dal commissario regio, se debbo giudicare dalle parole da lui pronunciate.

Io pertanto voterò l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Picardi, che tende a togliere ogni dubbio; ma lo voterò solamente pel timore che possa dalla Camera essere approvato il resto dell'articolo, persistendo a crederlo non solo inutile (e niente d'inutile vi debbe essere nelle leggi) ma ancora pericoloso e dannoso.

Prego quindi l'onorevole presidente a porre ai voti la soppressione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini, come antico deputato, sa che la soppressione non è un emendamento; la soppressione annienta e dà morte all'articolo, quindi non si può mettere ai voti come emendamento. Del resto, un deputato può benissimo votare in favore di un qualunque emendamento coll'intenzione poi di votare la soppressione dell'articolo dopo aver cercato di migliorarlo, pel caso che fosse approvato.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Picardi, acconsentita dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'onorevole Catucci propone quest'altra aggiunta, così concepita:

« La presente disposizione non dovrà pregiudicare la posizione degli altri impiegati ed amanuensi di quegli uffici ipotecari, nei quali attualmente sono considerati come impiegati dello Stato. »

Domando se è appoggiata questa proposta.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo intero con l'aggiunta proposta dall'onorevole Picardi e già approvata dalla Camera.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 2:

« I conservatori per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo, dipendono dal Ministero delle finanze. »

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

« Ferma la disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni od annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario portarne reclamo al tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario.

« Il tribunale provvederà in Camera di consiglio, sentito anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche.

« Il tribunale, provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

« Contro il provvedimento del tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del tribunale.

« Le autorità giudiziarie comunicheranno ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze le decisioni che avranno in proposito emanate.

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbli-

gato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.»

**MELCHIORRE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Domando un semplice chiarimento alla Commissione. Sa la Commissione che innanzi ai tribunali non è ammesso il Ministero di qualunque procuratore, ma vi vogliono procuratori ufficiali, i quali abbiano dato documenti d'idoneità e di garanzia.

A questo riguardo, viste le parole dell'articolo su che è aperta la discussione, è necessaria una spiegazione.

L'altro chiarimento che io bramerei è se la Commissione, dopo aver ammesso l'appello, ammettere voglia ancora il mezzo straordinario del ricorso alla Cassazione. Se le risposte sopra questi due chiarimenti saranno sufficienti a tranquillare la mia coscienza, io non aggiungerò altre parole; se poi non saranno sufficienti, prego il signor presidente di conservarmi il diritto della replica.

**RESTELLI, relatore.** Rispondo all'onorevole interpellante che, essendosi appunto la Commissione preoccupata del bisogno di facilitare il modo di ricorso quando un cittadino qualunque abbia bisogno di invocare un provvedimento dal tribunale perchè meglio sia fatto il servizio d'un ufficio ipotecario, ha proposto che o la parte stessa o *qualunque di lei mandatario* possa presentare il reclamo al tribunale. Non fa quindi bisogno dell'opera del procuratore che abbia le qualità legali per gli atti ordinari giudiziari. Così ne sarà evitata la spesa.

Quanto alla seconda interpellanza sul punto se intenda o no la Commissione di lasciare aperto il ricorso alla Cassazione, rispondo che essa esclude questo straordinario rimedio, ed intende di averlo escluso, indicando nell'articolo che sarà ammesso soltanto il reclamo in Appello. Ed intanto si è fermato all'appello, in quanto che da una parte si tratta meramente dell'apprezzamento di fatti in cui sarebbe incompetente a decidere la Corte di cassazione; e d'altra parte, per rendere spedita questa procedura, bisognava pure troncarla, osservando altresì che inutilmente si sarebbe portato alla Corte di cassazione il ricorso, giacchè sa l'onorevole interpellante che il ricorso in Cassazione non impedisce l'esecuzione delle sentenze date dalla Corte d'appello, per il che il reclamo in Cassazione sarebbe tornato il più delle volte inutile. Ecco le ragioni per cui la Commissione ha creduto di proporre le due disposizioni a cui allude l'onorevole interpellante.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Pregherei la Commissione a voler vedere se forse non torni più opportuno e più consentaneo all'ordine logico degli atti, che l'ultimo alinea o paragrafo di questo articolo terzo

venisse invece a formare la parte prima, il primo paragrafo dell'articolo.

Del resto, poco rileva che codesta trasposizione si faccia o no. Nell'uno e nell'altro caso, la sostanza delle disposizioni rimane la stessa.

Bensì importa badare nel detto articolo al secondo capoverso o paragrafo, che è così concepito:

« Il tribunale provvederà in Camera di consiglio, sentito anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche. »

Poc'anzi, l'onorevole relatore, rispondendo a chi aveva parlato nella discussione generale, ha pronunciate queste parole che ben ricordo: « A tenore dell'articolo 3 deve essere sentita anche la parte rappresentata da un procuratore qualunque. »

Accetto la siffatta dichiarazione dell'onorevole relatore; ma noto che la sua intenzione non è resa dal paragrafo secondo, del quale ho testè data lettura; chè anzi cotale paragrafo implicitamente viene ad escludere ciò che a me sembra conveniente (a non dire necessario), che anche la parte o il suo mandatario venga sentito. Quindi io proporrei si scrivesse:

« Il tribunale provvederà in Camera di consiglio, sentiti anche solo verbalmente il pubblico Ministero e il conservatore delle ipoteche, e la parte o il suo mandatario se questi vogliono intervenire. »

Così la lettera è conforme alla intenzione.

**RESTELLI, relatore.** Sì, la Commissione accetta.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Termino le brevi mie osservazioni, avvertendo come anch'io sia di avviso che in questa bisogna non si debba fare luogo a ricorso di cassazione; e per la addotta ragione dall'onorevole relatore (che alla Camera di consiglio è deferita da quest'articolo 3 una questione di criterio o di apprezzamento delle circostanze di fatto per le quali il conservatore delle ipoteche abbia ritardato o rifiutato l'opera sua, e non le è deferita altrimenti una questione di violazione di legge o di forma); e per l'altra ragione più sostanziale, che, ritenuta massime la dichiarazione di questo stesso articolo 3 circa gli articoli 2069 e 2075 del Codice civile, restano ferme, rimpetto a' conservatori delle ipoteche, tutte le azioni esperibili in virtù del detto Codice; e quindi restano fermi eziandio tutti i rimedi che il Codice di procedura civile ammette contro le sentenze emanate sulle azioni medesime.

**PRESIDENTE.** La proposta fatta dall'onorevole guardasigilli mi sembra quasi, se non affatto, identica a quella presentata dall'onorevole Catucci.

L'onorevole Catucci inviava questa proposta al banco della Presidenza:

« Al primo alinea si sostituiscano queste parole:

« Il tribunale provvederà in camera di Consiglio, sentito il pubblico Ministero, il conservatore e la parte richiedente o il suo procuratore. »

Propone inoltre che si tolga al terzo alinea la parola *soltanto*.

**CATUCCI.** In quanto alla prima parte del mio emendamento, con piacere mi trovo d'accordo coll'onorevole guardasigilli e colla Commissione; anzi, per migliorare la dizione dell'articolo 3, proporrei che si sopprimessero le parole *anco solo verbalmente*, poichè si sa che in camera di Consiglio le conclusioni sono sempre verbali. La dizione del primo alinea dell'articolo 3 dovrebbe essere così formolata: « Il tribunale provvederà in camera di Consiglio, udito il pubblico Ministero, il conservatore delle ipoteche e la parte o il suo procuratore. » In questo modo vi sarebbe stile legislativo, laconismo e chiarezza. Per verità mi fanno cattivo suono quelle parole, *anco solo verbalmente*: l'*anco* è inutile, il *solo* non ha senso, ed il *verbalmente* è un di più, poichè nella camera di Consiglio le conclusioni del pubblico Ministero sono verbali.

In quanto poi alla seconda parte mi spiace non essere d'accordo nè coll'onorevole guardasigilli, nè colla Commissione; io vorrei assolutamente tolta la parola *soltanto*.

Egli è vero, come bene osservava l'onorevole relatore, che la Corte di cassazione non sospende la decisione della causa, sebbene vi sono dei casi in cui il ricorso sospende gli effetti di un pronunciato; ed appunto perchè il ricorso non sospende, non è giusto di privare il conservatore del diritto a produrlo; poichè, se sospendesse, forse opinerei che la frase *soltanto* rimanesse come trovasi nell'articolo 3; ma, ripeto, appunto perchè nessun danno si reca al richiedente, io trovo giusto che il conservatore possa produrre il ricorso: anzi negargli tale un diritto, sarebbe negargli giustizia.

Si diceva che qui non si tratta altro che di un provvedimento sommario, se cioè un conservatore bene o male abbia negato di trascrivere od inscrivere un documento; quindi bastare il giudizio di appello. Ma io dico: se è così, perchè non basterebbe il solo giudizio del tribunale? Ma non ha riflettuto la Commissione che il tribunale, quando troverà infondato il diniego del conservatore, ingiusto, di mala fede, potrà anche infliggergli una multa, che è bastantemente grave? Ebbene, se dunque un conservatore si vedrà condannato non alla sola trascrizione o iscrizione di un atto, ma anche alla multa, domando io: per quali ragioni, per quali principii nuovi, legali e di giustizia sarà vietato al conservatore di produrre il ricorso? Mi sembra ciò di un'evidenza matematica, e stupisco come si possa sofisticare in contrario; eppure si sofistica.

Signori, badiamo: se un conservatore viene condannato per non avere voluto trascrivere un atto, e quindi la condanna si limiti a fare quella data operazione, e niente più, in questa sola ipotesi convengo colla Commissione che il portare ricorso sarebbe un *fuor d'opera*; ma siccome il conservatore può essere condannato anche ad una multa, io non trovo ragione per cui si debba togliere a questo conservatore il di-

ritto alla difesa, cioè di poter ricorrere in Cassazione. L'atto sarà rilasciato, sarà iscritto e trascritto, e la parte avrà ottenuto il suo intento; ma per la condanna alle spese e alle multe, egli avrà ragione di potere produrre ricorso per l'annullamento.

E si badi che le conseguenze di una condanna a carico di un conservatore possono essere gravissime, e non comprendo perchè si debba privare costui del beneficio del diritto comune: l'appello sì, il ricorso no; ma perchè? Perchè così si vuole, perchè si suppone quello che non è, o che può non essere, cioè che la condanna si dovesse sempre limitare a fare quella tale operazione che prima si negò di fare, quando invece abbiamo provato fino alla noia, che la condanna può estendersi alle multe, alle spese.

Quindi a me pare, o signori, che la frase *soltanto* debba essere tolta, ed io prego caldamente tanto l'onorevole guardasigilli che la Commissione a volere togliere questa parola *soltanto*, perchè noi non dobbiamo essere avari di difesa, alla quale ciascuno per natura ha diritto. Per conseguenza domando che la parola *soltanto* venga soppressa.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione se concorda che l'ultimo paragrafo divenga primo, e che il secondo paragrafo, che diventerebbe terzo, sia formolato così:

« Il tribunale provvederà in camera di Consiglio, sentiti, anco solo verbalmente, il pubblico Ministero, il conservatore delle ipoteche e la parte od il suo mandatario, se questi vogliono intervenire. »

**RESTELLI, relatore.** Accettiamo.

**PRESIDENTE.** La Commissione concorda anche la soppressione della parola *soltanto*?

**RESTELLI, relatore.** No, signore.

**DI SAN DONATO.** Io prego l'onorevole Catucci a voler ritirare questo suo emendamento, perchè mi pare sia diretto positivamente ad aumentare i cavilli e le cause.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Catucci nella sua proposta?

**CATUCCI.** Sì, la mantengo.

**MELCHIORRE.** Onde le mie precedenti osservazioni non rimangano senza conseguenza, dirò che io aveva chiesti schiarimenti sopra due punti dell'articolo 3, dei quali finora la Camera si è occupata, riserbandomi di rispondere quando questi schiarimenti non fossero stati soddisfacenti.

**PRESIDENTE.** Se non dice niente, non so se siano soddisfacenti o no.

**MELCHIORRE.** Io ho fatto notare precisamente quello che avrei detto, se fossi stato invitato dall'onorevole presidente ad usare la riserva di parlare sull'argomento.

I chiarimenti sono stati dati dall'onorevole relatore; altre repliche sono state fatte dall'onorevole guardasigilli; io alla loro autorità m'inchino, ma non m'inchino alle loro ragioni. (*Oh! oh!*)

**PRESIDENTE.** Io debbo, innanzitutto domandare alla Camera se la proposta dell'onorevole Catucci sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Leggo ora l'articolo come sarebbe modificato :

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie... »

**RESTELLI, relatore.** Un momento. Secondo la proposta del ministro guardasigilli l'ultimo alinea diventerebbe il primo, ma il primo paragrafo rimarrebbe com'è. L'articolo comincierebbe colle parole: « Ferma la disposizione, ecc. » Dopo si direbbe: « Il conservatore, ove la parte lo esiga, ecc. »

**PRESIDENTE.** Io avevo inteso altrimenti.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Io veramente ho manifestato il desiderio che l'ultimo alinea dell'articolo 3 abbia a prendere nell'articolo il primo posto, abbia a diventare la prima parte.

Imperocchè, qual è il corso naturale delle cose? Innanzi tutto la parte produce l'atto o la domanda scritta o verbale al conservatore. Poi, se questi ritarda o rifiuta, si fa luogo al reclamo, al quale ha provveduto la Commissione. Dunque, acciocchè si abbia subito in mano la prova della produzione dell'atto o della domanda, ragion vuole che sin da principio il conservatore rilasci alla parte che lo richiede l'attestato della fattasi produzione.

**RESTELLI, relatore.** È bene forse che il signor ministro sappia perchè la Commissione aveva messo in ultimo questo paragrafo.

Essa ve lo ha messo come un modo esecutivo onde la parte possa istruire con efficacia i reclami che nell'articolo stesso concediamo. Perchè si possa provare, per esempio, che ci fu ritardo nel rilascio d'un certificato, è necessario che la parte possa aver la prova del giorno in cui ha presentata la domanda per avere questo certificato.

Ecco perchè, giunti al fine dell'articolo, e visto che, per rendere efficace il diritto di reclamare, era d'uopo dare al reclamante la detta prova, fu redatto il relativo ultimo paragrafo di quest'articolo.

Se dopo queste dichiarazioni l'onorevole ministro crede che possa rimanere in quel cantuccio codesta disposizione, ogni difficoltà sarebbe tolta, dichiarando per altro il relatore di non insistere di mantenerla in quel posto, anzichè in quello proposto dall'onorevole guardasigilli.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Le ragioni addotte dall'onorevole relatore sono esattissime. La differenza tra lui e me consiste in questo solo, ch'egli considera l'attestato della fatta produzione come *mezzo esecutivo*; ed io invece credo che lo si debba prescrivere come *spediente preliminare*.

Lasciata, qual è, in fine dell'articolo la disposizione

circa il rilascio dell'attestato, parrebbe che la si riferisse piuttosto al tempo in cui vuolsi produrre il reclamo al tribunale, che non al tempo in cui l'atto o la domanda è prodotta al conservatore delle ipoteche.

**PRESIDENTE.** Leggo ora l'articolo colla modificazione concordata tra il Ministero e la Commissione:

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera. »

« Ferma la disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni od annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario portarne reclamo al tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario. »

« Il tribunale provvederà in camera di Consiglio, sentiti anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche e la parte od il suo mandatario, se questi vogliono intervenire. »

**CATUCCI.** Io troverei conveniente sopprimere le parole *anco solo verbalmente*.

**PRESIDENTE.** Concorda la Commissione?

**RESTELLI, relatore.** La Commissione mantiene la sua dizione.

**PRESIDENTE.** Il più non guasta. Proseguo la lettura dell'articolo:

« Il tribunale provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile. »

« Contro il provvedimento del tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del tribunale. »

« Le autorità giudiziarie comunicheranno ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze le decisioni che avranno in proposito emanate. »

Metto ai voti l'articolo 3 così modificato.

(La Camera approva.)

*Voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica a mezzogiorno. La seduta è levata alle ore 5 20.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione per scrutinio segreto del progetto di legge sul riparto delle imposte provinciali e comunali.

2° Discussione del bilancio dell'entrata per il 1867.

3° Discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra per il 1867.

4° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Discussione dei progetti di legge:

5° Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1848 e il 1849.

6° Modificazioni ai dazi dei tessuti serici e modo di calcolare la materia predominante nei tessuti misti.

---